BANDI
PARTICOLARI
PUBBLICATI PER ORDINE

Dell' Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale

TOMASO RUFFO

Legato di Bologna, e Vescovo di Ferrara

Concernenti diversi provedimenti necessarj per regolamenti del Governo, tanto sopra il Criminale, quanto intorno alla Grascia, Annona, Estinzione de' Monti del Pubblico di Bologna, & altro emanati in tempo delle due Legazioni di S. E.

IN BOLOGNA, MDCXXVI.

Per Clemente Maria Sassi Successore del Benacci, per la Stamperìa Camerale.

BANDO

SOPRA LA GRASCIA, ET ANNONA.

Tubblicato in Bologna li 10. *Settembre* 1721.

Sservandosi con inviolabil legge li Bandi pubblicati a' 6. e 12. Giugno 1642. dalla felice mem. dell'Eminentissimo Cardinale Stefano Durazzo, in quel tempo Legato, sopra l'estrazione delle robe spettanti alla Grascia, e Annona, acciò non manchi l'abbondanza d'esse a questa gran Città, e numeroso Popolo del Contado, l'Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Card. Tomaso Ruffo del Titolo di Santa Maria in Trastevere, della S. R. C. Prete Cardinale, Vescovo di Ferrara, della Città, e Contado di Bologna a Latere Legato, hà creduto aggiungere alli medesimi per privato, e pubblico vantaggio l'infrascritte determinazioni, quali col consenso, e partecipazione degli Eccelsi Signori Antiani Consoli, dell'Illustrissimo Sig. Confaloniere di Giustizia, ed Illustrissimi Signori del Reggimento, vuole abbino l'istessa forza di quelli in avvenire, derogando, e moderando li medesimi per tutto quello contradicono, e si oppongono alla presente disposizione.

Ordina dunque l'Eminenza Sua, che in avvenire non si possa procedere per inquisizione, chè nelle sole Cause di Contrabando strepitose, e che s'intendano tali allora, quando si commettono almeno da trè Persone, con più Animali.

Che, procedendosi in questa guisa, non si possano Carcerare li supposti delinquenti, sempre che non vi sia nel Processo una semiprova.

Che li Carcerati per Contrabando possino visitarsi da' Visitatori.

Che niuno Accusatore servir debba per Testimonio, e ritrovandosi l'accusa calunniosa, non solo soggiaccia a tutti li danni, e pene sofferre dall'accusato, ò accusati, ma a trè tratti di Corda irremissibilmente, da estendersi sino alla Galera per cinque Anni ad arbitrio di Sua Eminenza.

Che in queste Cause, passato che sia l'Anno dal dì del commesso delitto, non si possa più ricevere querela alcuna, resti, e sia prescritta ogni azione, tanto rispetto al Criminale, quanto ad ogni altro interesse.

E perchè ogniuno conosca, quanto l'E. S. abbia a Cuore il ben Pubblico, annulla, e assolve tutte le querele fin' ora date contro li Sudditi però di questa Legazione, ancorchè giustificate, & interamente provate nelle medesime Cause di Contrabando, per tutto il giorno d'oggi, come altresì prescrive all'Accusatore, e interessati qualunque accusa, e querela da darsi sino a questo medesimo giorno contro d'essi Sudditi tantùm, volendo, che in vigore di questa presente grazia restino interamente prescritte, e che questi non possano essere molestati, che per li delitti commetteranno in avvenire dal giorno di questo Bando, tanto per il Criminale, quanto per ogni altro interesse.

Volendo, che il presente Bando pubblicato, e affisso a'luoghi soliti di questa Città, obblighi ciascuno alla totale osservanza, come se gli fosse personalmente presentato &c.

Dato in Bologna questo di 9. Settembre 1721.

T. Card. Ruffo Legato.
Vincentius Bargelinus Vex. Just.

NOTI-

NOTIFICAZIONE.

TOMASO del Titolo di Santa Maria in Traſtevere, della S.R.C. Prete Card. RUFFO, Veſcovo di Ferrara, della Città, e Contado di Bologna à Latere Legato.

AVendo Noi pubblicato un Bando ſopra la *Graſcia*, ed *Annona* ſotto li 10. di Settembre 1721., in cui col conſenſo, e partecipazione degli Eccelſi Signori Anziani Conſoli, dell'Illuſtriſſimo Sig. Confaloniere di Giuſtizia, ed Illuſtriſſimi Signori del Reggimento, ordinammo, che non ſi poſſa procedere per Inquiſizione, chè nelle ſole Cauſe di Contrabando ſtrepitoſe, e che s' intendano tali allora, quando ſi commettono da trè Perſone con più Animali.

Che, procedendoſi in queſta guiſa, non ſi poſſino carcerare i ſuppoſti Delinquenti, ſempre che non vi ſia nel Proceſſo una ſemiprova.

Che li Carcerati per Contrabando poſſino viſitarſi da' Viſitatori.

Che niuno Accuſatore ſervir debba per teſtimonio, e, ritrovataſi l'accuſa calunnioſa, non ſolo ſoggiaccia a tutti li danni, e pene ſofferte dall'Accuſato, ò Accuſati, ma a trè tratti di corda irremiſſibilmente da eſtenderſi ſino alla Galera per cinque anni a Noſtro arbitrio.

Che in queſte Cauſe, paſſato che ſia l'anno dal dì del commeſſo delitto, non ſi poſſa più ricevere querela alcuna, reſti, e ſia preſcritta ogni azione, tanto riſpetto al Criminale, quanto ad ogni altro intereſſe con l'intera annullazione, ed aſſoluzione di tutte le querele fino a quel tempo date contro li Sudditi di queſta Legazione, ancorchè giuſtificate, ed interamente provate nelle medeſime Cauſe di Contrabando, preſcrivendoſi all'Accuſatore, ed Intereſſati qualunque ac-

caufa,

cusa, e querela de' danni sino a quel medesimo giorno contro di essi Sudditi tanto: Volendosi in esso Bando, che in vigore di quella già accennata grazia restino interamente prescritte, e che questi non possano essere molestati, chè per i delitti, commetteranno in avvenire dal giorno di esso Bando, tanto per il Criminale, quanto per ogni altro Interesse; come inviolabilmente si è sin' ora osservato.

Ed avendone avuta notizia la Santità di Nostro Signore Regnante, si è Sua Beatitudine degnata ordinarci con Lettera della Segretaria di Stato la totale osservanza di esso Bando, non meno nel tempo di questa Nostra nuova Legazione, chè in quelle di tutti li Nostri Successori, come dal tenore di essa Lettera.

Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. mio Osservandissimo

LI vantaggi considerabili, che dall'ordinanza, la quale con Editto stampato fù dall' E. V. pubblicata nell'anno 1721. contro gli abusi, che commettere poteansi da i Ministri subalterni della Legazione di Bologna sopra li Contrabandi in materia dell'Annona, e della Grascia, sono risultati a i fedelissimi Sudditi della medesima Legazione, hanno mossa la paterna Providenza di Sua Beatitudine a ordinarmi di notificare, e scrivere all'E. V., eßere di sua precisa mente, e volontà, che a tutto ciò, che nell' Editto isteßo viene disposto in sollievo di quei Popoli, si dia, e facciasi dare tanto dall' E. V. nel tempo del suo nuovo Governo, quanto da tutti li suoi Succeßori in detta Legazione, una piena, ed esatta osservanza, e che a tal fine l'Editto medesimo abbia vigore di legge pubblica stabilita, e confermata dalla Santità Sua, con registrarsi nell' Archivio della Cancellaria della Legazione insieme coll' Editto isteßo questa mia Lettera. Si compiacerà pertanto l' E. V. di conformarsi

in

in tutte queste cose alla volontà, e agli ordini di Sua Beatitudine, mentre io senza più le bacio umilissimamente le mani.

Di V. E.

Roma 16. Giugno 1724.

Umilifs. e Divotifs. Servitore
F. Card. Paulucci.

Sig. Card. Ruffo Legato di Bologna.

Noi, perchè si riconosca, quanto sia la paterna Clemenza della Santità Sua, nel principio del suo gloriosissimo Governo, intenta al maggior' utile, e vantaggio de' Suoi Sudditi, oltre il Registro da farsi, secondo l'Ordine Pontificio, nella Nostra Cancellaria maggiore, abbiamo voluto, che resti la Mente della Santità Sua a tutti nota, perchè ogni uno di questi fedelissimi Sudditi si rivolga co' suoi Voti all' Altissimo per la lunga Conservazione di Sua Beatitudine.

Dato in Bologna dal Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì primo Agosto 1724.

T. Card. Ruffo Legato.

Gio: Antonio Magagnoli Cancell.

NOTI-

NOTIFICAZIONE

Per la Sospensione della metà della nuova Gabella di nove bajocchi imposta sopra ogni Corba di Grano da Macinarsi.

TOMASO del Titolo di Santa Maria in Trastevere, della S. R. C. Prete Card. RUFFO, Vescovo di Ferrara, della Città, e Contado di Bologna à Latere Legato.

TRa molti salutari provedimenti stabiliti dalla Paterna Clemenza di N. S. in vantaggio di questa Città, è stato quello, che abbiamo avuto la sorte d'umiliare a'piedi della Santità Sua, col consenso degl'Illustrissimi Signori Confaloniere di Giustizia, e Signori del Reggimento, cioè di sospendere fino a nuovo Ordine, la metà dell'ultima Imposizione di nove bajocchi imposta sopra la Macina li 17. Dicembre 1720. con Notificazione data in istampa dall'Eminentissimo nostro Antecessore: Noi dunque in sequela di questo supremo Comando di Sua Beatitudine partecipatoci con lettera di Segretaria di Stato in data de' quindici del corrente Mese d'Agosto, attesa l'obbligazione fatta dagli Ecclesiastici per rogito del Notajo Gio. Maria Pedini, comandiamo, & ordiniamo, col consenso come sopra, a tutti li Dazieri, Gabellieri, & Esattori, che attualmente esigono questo Dazio, di non dovere riscuoterlo in avvenire dal giorno d'oggi, chè per metà d'esso, cioè di bajocchi quattro, e mezzo, e perchè non accada alcuno sconcerto nell'Esecuzione rispetto alli grani già trasmessi alli Molini, e descritti in libro d'essi Dazieri, dichiariamo espressamente, che come già notati, ed allibrati per l'intera Gabella, non restino liberi da essa, ma

che

che per tutti gli altri grani, che dal giorno di questa Nostra Notificazione si portaranno a' Molini, non possano essere gravati, chè per metà, finchè resterà, e durerà la medesima Sospensione. Avverta ciascuno di prontamente ubbidire, sotto pena di Cento Scudi d'oro, dell'Esilio, e d'altre maggiori pene corporali ad arbitrio Nostro; Volendo Noi, che la presente pubblicata, ed affissa a' luoghi soliti della Città obblighi tutti all'osservanza, come se fosse stata particolarmente intimata ad ogni uno.

Data in Bologna dal Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì 21. Agosto 1722.

T. Card. Ruffo Legato.
Albertus de Grassis Pallottus Vex. Just.

BANDO

Contro quelli, che Vendono, e Comprano Carni per la Città fuori de' Luoghi deputati.

TOMASO del Titolo di Santa Maria in Trastevere, della S.R.C. Prete Card. RUFFO, Vescovo di Ferrara, della Città, e Contado di Bologna à Latere Legato.

ESsendoci venuto a notizia, che, non ostanti li Bandi fatti dagli Eminentissimi Legati Nostri Antecessori, vi siano Persone, che vanno ammazzando Bestie grosse, e minute nelli Conventi, Colleggi, Guardie, Case de' particolari, e per le Strade col pretesto, che tal roba serva a comodo de' Luoghi suddetti, e poscia ne vendono in detti Luoghi, ed anche per la Città contro gli ordini altre volte dati, ed in pregiudizio del Dazio della Magnifica Camera. Quindi è, che col presente Nostro Bando, di consenso degli Eccelsi Signori Anziani Consoli, e dell' Illustrissimo Signor Confaloniere di Giustizia, e Signori del Reggimento, inerendo anche alli Capitoli, e Provisioni del Dazio del Retaglio, ordiniamo, e comandiamo, che non vi sia Persona, di che stato, grado, e condizione esser si voglia, che ardisca, ò presumma ammazzare Bestie, ò in qualsivoglia modo prestare ajuto alcuno de' Luoghi suddetti, nè meno venderle, benchè in minima quantità, sotto pena a chiascheduno, che venderà, ò ammazzerà, ò presterà ajuto, ò altrimente contratterà dette Carni fuori de' detti Vasi, e Luoghi deputati, e Banche pubbliche, di trè tratti di Corda, e di Scudi venticinque d'Oro.

E similmente col consenso, come sopra, proibiamo a qualsivoglia Persona sopra espressa il Comprare dette Carni fuori

fuori de' detti Vasi, e Luoghi deputati, e non sarà admessa scusa ad alcuno, etiam che allegasse, che gli fosse stata portata a Casa, e che per tal Carne fosse stato pagato il Dazio, sotto pena di Scudi 25. d'Oro, e di trè Mesi di Carcere, ed altre a Nostro arbitrio.

Inoltre vietiamo espressamente il portar dentro della Città di Bologna Carni morte di Bestie, che paghino il Dazio, ò altra roba cavata dalle Bestie suddette, come Sevo, Candele, ò altri Cascami, senza licenza del Daziero, ò Governatore, sotto le pene suddette, e perdita della roba introdotta, eccettuando però le Carni Porcine, cioè Porci, mezzi Porci, mà intieri, e gli Agnelli, e Capretti, che si portano per uso di Casa sua, purchè nell'ingresso le denonziino al Gabellino di quella Porta, per la quale entreranno, e si facciano fare la solita Bolletta, altrimenti incorreranno nelle pene suddette.

Notificando, che la pena pecuniaria in ciascheduno de' suddetti casi s'applicherà per la terza parte all'Accusatore, quale volendo sarà tenuto segreto, & il resto ad arbitrio Nostro, e si procederà contro tutti irremissimilmente.

Datum Bononiæ hac die 18. Martii 1723.

T. Card. Ruffo Legato.

Joannes Lambertinus Vex. Just.

TOMASO del Titolo di Santa Maria in Trastevere, della S.R.C. Prete Card. RUFFO, Vescovo di Ferrara, della Città, e Contado di Bologna à Latere Legato.

COnsiderando Noi quanto s' interpretassero malamente gli Editti de' Nostri Antecessori in ordine al peso delle Carte, abbiamo creduto proprio con un Nostro Decreto de' 18. Febbrajo 1723. ad instanza dell' Arte de' Speciali, e de' Fabbricatori d' esse Carte, intese le Parti, provvedervi; E volendo ora, che resti noto a ciascuno con questo nostro Editto, perchè possa inviolabilmente osservarsi quanto in esso Decreto abbiamo disposto, col Consenso degli Eccelsi Signori Anziani Consoli, Illustrissimo Sig. Confaloniere di Giustizia, e de' Signori Tribuni della Plebe, ed Onorandi Massari delle Arti, e degl' Illustrissimi Signori del Reggimento di detta Città dichiariamo, ed ordiniamo, che a' Fabbricatori di Carta sia permessa la tolleranza del Peso della Carta chiamata da Ligare, anche colorata, e tinta azzurra sino a libre quaranta per Risma, e di quella chiamata Bornello, ò sia Carta da ligare mezzana sino a libre venti per Risma, e riuscendo a' Fabbricatori le dette Carte di maggior peso del sopra espresso; ordiniamo, che ciò non ostante non possino essere molestati, nè catturati, se non quando si ritroverà, che li medesimi quella vendano a quei Bottegari, che si servono di dette Carte nel vendere Merci a peso involte nelle medesime; dichiarando ancora, col Consenso come sopra, che la retenzione nel Magistrato de' Signori Tribuni della Plebe delle Misure delle dette, ed altre Carte, e de' Bolli, colli quali devon' essere bollate, sia, e s' intenda solamente per l' esecuzione de' Bandi, ma non giammai in pregiudizio dell' Arte de' Speciali per il Jus, che ella tiene, di dare le dette Misure, e Bolli, dalla quale unicamente ordiniamo, che detti Fab-

ti Fabbricatori di Carte debbano quelle, e quelli ricevere a tenore de' Statuti di detta Arte, e dei Decreti degli Eminentissimi Falconieri, Negroni, e D' Adda nostri Antecessori, quali vogliamo, siano osservati anche in ordine alle visite da farsi da detti Signori Tribuni della Plebe alli Molini, dove si fabbricano Carte, e si ritengono Garavelle, e Strazzi, e che resti nel suo vigore il Jus della detta Compagnia, ed Arte de' Speciali sopra detti Fabbricatori di Carte alla forma di detti loro Statuti, e secondo la Regola rispettivamente di questa Nostra presente moderazione, e degli altri Bandi degli Eminentissimi Nostri Antecessori, quali moderiamo, e rispettivamente confermiamo nelle parti non contrarie a questa Nostra Ordinazione, e particolarmente circa la proibizione di non dover fabbricare Carte con Retagli, come dispone lo Statuto di detta Compagnia al Capitolo XXV.

In oltre dichiariamo non volere, che li Venditori di Robe a peso involte come sopra in Carte, possano essere gravati, quando si servissero di Carte scritte, stampate, ò d altra sorta, purchè però non eccedessero il peso sopra espresso.

Datum Bononiæ ex Palatio Nostræ solitæ Residentiæ hac die 15. Junii 1723.

T. Card. Ruffo Legato.

Camillus Gypsius Vex. Just.

Flavius Gini DD. Antianorum Vice-Prior.

Gio: Battista Landi Priore delli Signori Tribuni della Plebe.

Gio: Battista Grotti Priore degli Onorandi Masari dell' Arti.

Franciscus Uccelli
Octavius Fiandrini } *Notarii.*

BAN-

BANDO, E PROVISIONE

Sopra gl'infrascritti Lavorieri, e Manifatture di Sete, Bavelle, Filo, ed Azza, ed altri Capi.

Pubblicato in Bologna li 24. Marzo 1724.

TOMASO del Titolo di Santa Maria in Trastevere, della S.R.C. Prete Card. RUFFO, Vescovo di Ferrara, della Città, e Contado di Bologna a Latere Legato.

FAcendo l'esperienza conoscere giornalmente, di quanto gran pregiudizio riesca all'esercizio dell'Arte dè' Tessitori di Seta il grande, e principale abuso d'introdurre in essa tanti lavorieri di Seta forestiera, mentre in tal guisa a' poveri Artigiani, e Cittadini vien tolto il modo di potere coll'industria in tal' esercizio proccacciarsi il Vitto, e sostentamento quotidiano per le loro Persone, e famiglie. Quindi è, che Noi con partecipazione, e consenso degli Eccelsi Signori Anziani Consoli, e Confaloniere di Giustizia, & Illustrissimi Signori del Reggimento, per oviare ad un tanto disordine, e per dar' animo a tutti d'impiegarsi volontieri in tale esercizio, proibiamo a qualsivoglia Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione il poter' introdurre in questa Città, Contado, e Legazione di Bologna in qualsivoglia modo nè per sè, nè per altri, nè direttamente, nè indirettamente Damaschi tanto per Apparati, come ad uso di vestire, anche sotto nome di Brocatelli, e Cattaluffi, tanto tessuti di Seta, quanto di Bavella, o Filo, o Azza, Capicciole fatte con Opera, o liscie, Bavelline d'ogni sorta, Telette tessute di Seta, o di Bavella, o miste, More liscie, o ondate, anche

sotto

ſotto finto nome di Amuero, e qualſiſia ſorta di Ormeſini, Nobiltà, Mantini, Luſtrini, alti, e baſſi, Spomiglioni, e Spomiglie, Taffettani alti, e baſſi, ſemplici, e doppj, e qualſivoglia altri lavori liſci, tanto fabbricati di tutta Seta, quanto quelli ripieni di Capiton, e Bavella, Filo, o Azza, o Bombace, e Faccioletti d'ogni ſorta, acciocchè la povera Maeſtranza poſſi godere colle ſue fatiche nelle Operazioni il beneficio di procacciarſi il Vitto quotidiano, eſſendo ormai coſtretta a vivere miſeramente, anche con pericolo di grave ſcandalo; perciò Noi col conſenſo, come ſopra, imponiamo a Traſgreſſori la perdita delle robe ſuddette, che foſſero ritrovate in queſta Città, e Legazione anco per farle abbrucciare a noſtro arbitrio, e di lire venticinque quattrini per ogni libra di peſo di dette robe d'applicarſi per un Terzo all'Accuſatore, un Terzo all' Eſecutore, e l'altro Terzo a' Luoghi Pij a Noſtro Arbitrio.

Con dichiarazione ancora, che s' intendano caduti nelle ſuddette pene tutti quelli, che in qualſivoglia modo daranno ajuto, e favore a chiunque voleſſe introdurre dette robe foraſtiere, come ſopra proibite, in queſta Città, Contado, e Legazione, e in qualſivoglia modo daranno ricetto all' introdurſi robe ſuddette, ſerbandole nelle loro Caſe, e Monaſterj, Conventi, Canoniche, Colleggi, ed in qualſivoglia luoghi, nè gli ſuffragherà ſcuſa alcuna, o eccezione di non ſapere, che tali robe, che ſaranno ritrovate preſſo di loro, ed in qualunque luogo, ſiano foreſtiere.

Volendo però Noi uſare della Noſtra equità col conſenſo, come ſopra, concediamo termine a quelli, che ſi trovano avere di preſente dette ſorte di Lavori foreſtieri, come ſopra proibiti, che poſſano farne eſito entro il termine di ſei Meſi dal dì della pubblicazione del preſente Bando, dentro il qual tempo ogni uno debba avere eſitate, ò eſtratte fuori di queſta Città, e Legazione dette robe ſenza ſperanza di proroga, e di ottenere alcuna licenza dalla Noſtra Cancellaria,

altri-

altrimenti ſpirato detto termine, le dette robe, che ſaranno ritrovate appreſſo di chì ſi ſia, ſi terranno, come ſe foſſero ſtate introdotte contro la forma del preſente Bando, e Proviſione, e li retentori di eſſe ſaranno puniti colle pene ſopra eſpreſſe.

Ed eſſendo egualmente Noſtra intenzione, che, ſiccome per la proibizione delle predette Manifatture, Robe, e Lavori foreſtieri abbiamo voluto provvedere il modo di eſercitarſi all' Arte, e Maeſtranza de' Teſſitori da Seta, così pure vengano reſi ſicuri li Sudditi di queſta Legazione, ed anco gli Eſteri, ehe vorranno far fabbricare, vendere, o comprare tali manifatture, e lavori in Bologna, che avranno, e troveranno quelli fabbricati di buona materia, e con perfezione d' Opera, ſecondo le regole de' Statuti, e Proviſioni; e che veramente, e realmente ſono ſtati fabbricati in Bologna: Perciò Nòi col conſenſo, come ſopra (oltre l' incaricare all' Arte de' Teſſitori l' oſſervanza de' ſuoi Statuti, il mandare almeno ogni Meſe li Deputati a viſitare li lavorieri per riconoſcere, ſe ſiano fatti con diligenza, e fedeltà, comandando ad ogni Teſſitore, e Teſſitrice il darli libero acceſſo, ſotto pena in caſo di reſiſtenza, e repugnanza di tali Teſſitori, e Teſſitrici a Noi arbitraria) Comandiamo ad ogni, e qualunque Teſſitore, e Teſſitrice, che fabbrichi, e vogli a in avvenire fabbricare sì per conto proprio, e particolare, sì per uſo di alcun privato, o per Mercanti da vendere, o mandar fuori, Manifatture, Robe, o Lavori ſopra eſpreſſi, che in avvenire dopo la pubblicazione del preſente Bando, e Proviſione debba, avanti di principiare alcun lavoro, o Pezza di lavori ſopra eſpreſſi, andare a denonziare alla Perſona, che per tal' effetto in ſito comodo alla Piazza ſarà ſtata deputata dall' Illuſtriſſima Aſſonteria di Pavaglione, tal lavoriero da principiare, con dare nota del Nome, e Cognome, colore, brazzatura, e Caſa, dove ſi fabbrica.

Similmente col conſenſo come ſopra Comandiamo, che il Maſ-

il Maſſaro pro tempore dell' Arte de' predetti Teſſitori, ò altro eletto a tal' effetto dall' Arte, ogni mattina ſia obbligato portarſi dal detto Deputato dall' Aſſunteria a ricevere la nota dei lavorieri denunziati, e andare a viſitarli entro quel giorno, e trovandoli principiati colle dovute regole, apporvi un Bollo, o Sigillo piccolo di piombo ſùl principio del lavoriero coll' Arme, ò Inſegne dell'Arte de'Teſſitori da Seta, per reintegro della ſpeſa del qual Bollo, e incomodo perſonale dovrà ricevere dal Teſſitore, o Teſſitrice due bolognini, e niente più ſotto le pene infraſcritte, qual Bollo, o Sigillo dovrà detto Maſſaro, ò altro eletto dall' Arte andare a porre colla ſimile mercede anco in quel caſo, che per comodo del Padrone della pezza occorreſſe tagliarne parte, mentre ancora ſtà ſùl Telaro, come molte volte ſuccede, e mancando detti Teſſitori, ò Teſſitrici di dare dette denunzie, e trovandoſi lavorieri non denunziati, e così mancando il Maſſaro, ò altro eletto, come ſopra, dall' Arte di andare a viſitare, e porre detto Bollo, o pigliando di più delli due bolognini per Bollo, caderà quello, che avrà traſgredito, in pena di lire 25. per ciaſcheduna volta d' applicarſi come ſopra.

Ed, acciocchè tanto il Teſſitore, ò Teſſitrice, quanto detto Maſſaro, o altro eletto dall' Arte per andare ad apporre detto Bollo non poſſano allegare ſcuſa, riſpetto a'Teſſitori, che il Maſſaro, o altro eletto, come ſopra, non ſia andato a viſitare, e porre il Bollo, e così il Maſſaro, ò altro eletto, come ſopra, non poſſa allegare di non aver potuto aver' acceſſo per adempire il ſuo Uffizio, comandiamo, che il Teſſitore, o Teſſitrice, ò il Maſſaro, ovvero l' alrro eletto, come ſopra, debba il giorno immediato darne la denonzia al detto Deputato dall' Aſſunteria, nel qual caſo ſtaraſſi al detro di quello, che avrà data la immediata denunzia ſuddetta.

Comandiamo in oltre, che dopo terminato qualunque lavoriero denunziato, e bollato, come ſopra dal Maſſaro, ò altro eletto dall' Arte debba il Teſſitore, o Teſſitrice, o Padrone,

che l' avrà fatto fabbricare, tanto per vendere, chè per mandar fuori, presentarlo al suddetto Deputato dall' Assunteria di Pavaglione, quale trovandolo fabbricato colle regole dell' Arte, e di buona materia, e descritto nelle denunzie, e bollato col Bollo dell' Arte, vi dovrà apporre a ciascheduna testata, o principio, e fine della pezza, e da ogni parte un'altro Bollo, o Sigillo di Piombo con l' Arme, o Insegna della Città, e col millesimo dell' Anno, che corre, servendo il primo Bollo dell' Arte per prova, che sia fabbricato in Bologna, ed il secondo, che la roba sia di buona qualità, per la spesa del qual secondo Bollo, e incomodo del Deputato dovrà quello, che presenterà il lavoro, dargli pure due bolognini solamente, e sarà tenuto detto Deputato spedire subito tal lavoro a quello, che l' avrà presentato senza farlo tornare. Incaricando Noi col consenso, come sopra, tal Deputato sotto pena della perdita dell'Uffizio, e di altre a Nostro arbitrio, ad esercitare il suo Uffizio con pontualità, e fedeltà, e a non dover' apporre l'ultimo Bollo, se non troverà esservi il primo dell' Arte, e se il lavoro non sarà fabbricato colle debite regole, e di materia buona, e perfetta qualità, facendo nota di tal lavoro fatto, e presentato riscontro alla partita della denunzia, che fù data, di tal lavoro prima di cominciarlo.

Comandiamo ancora per sicurezza maggiore dell' osservanza della presente Provisione, e per togliere motivo alle fraudi, che, spirati detti sei Mesi, appresso chiunque saranno trovati lavori suddettti non bollati, s' avranno per forestieri, e soggiaceranno alle pene ingionte nel presente Bando alle suddette robe, e lavori proibiti, senza che possa giovargli scusa, che fossero robe, o lavori fabbricati in Bologna prima del presente Bando.

Per il presente Bando, e Provisione non intendiamo impedire, che li privati, che fanno fabbricare alcuno de'detti lavori per proprio uso, e particolare comodo di loro persone,

ne, e famiglie, non lo possano fare di materia della qualità, che piacerà loro, sarà però tenuto il Tessitore, ò Tessitrice denunziarlo, come sopra, e sotto le suddette pene, e il Massaro, ò altro eletto dell' Arte dovrà bollare anche tali lavori, mà con Bollo, e Sigillo di piombo con Arma, ò Insegna, che porti le lettere L. P., e Arma dell' Arte indicanti essere Lavoro Privato, quale non potrà mai porsi o in pubblico, ò in privato ad uso di vendita, ma resterà all' uso particolare di chì l'avrà fatto fabbricare, sotto pena in caso di contravenzione della perdita della roba, e di lire 25. d'applicarsi, come sopra.

Comandando Noi in oltre a' Filatoglieri, e Tentori, che sieno da loro canonicamente esercitate le regole de' Statuti delle loro Arti nel filare le Sete, e tingere rispettivamente le medesime, ed alrre robe.

Finalmente colli consensi, come sopra, racordiamo a Tutti l' osservanza de' Bandi pubblicati in tempo delle Legazioni dell' Eminentissimo Gastaldi, e della Santa, e sempre più gloriosa memoria di Papa Innocenzo XII. mentre era Legato, contro quelli, che tentassero portare, ò mandar fuori di Bologna Operarj, Ordegni, e Instrumenti spettanti all' Arte de' Tessitori di Seta, e per quanto fosse di bisogno rinovandoli, ne comandiamo la piena, e pronta osservanza.

Dato in Bologna dal Palazzo dellla Nostra solita Residenza questo di 18. Marzo 1724.

T. Card. Ruffo Legato.
Ludovicus Manzolus Vex. Just.

BANDO

Sopra le Bavelle, Crescentine, ed ogni altro Cascame, col quale si fabbricano le medesime, e sopra l' estrazione di simili materie.

TOMASO del Titolo di Santa Maria in Trastevere, della S.R.C. Prete Card. RUFFO, Vescovo di Ferrara, della Città, e Contado di Bologna à Latere Legato.

COnsiderando Noi, quanto possa giovare alla totale osservanza del vantaggioso Bando pubblicato sotto li 24. Marzo sopra la proibizione d' introdursi in questa Città, e Legazione Damaschi, Broccatelli, Cataluffi, Bavelline, ed altro, come dal medesimo, che non s'estraino dalla Città, e Contado le Crescentine, e Bavelle, e quanto giovi, che li Poveri, & altri, che si guadagnano il Vitto con tal'esercizio, non siano privi de' Lavorieri in gravissimo loro danno; Perciò col consenso degli Eccelsi Signori Anziani Consoli, e dell' Illustrissimo Sig. Confaloniere di Giustizia, e de' Signori di Reggimento, ed ancora in esecuzione di un Breve Appostolico sopra ciò ottenutosi dalla Santa Mem: di Gregorio XIII. sotto la data di Roma 20. Settembre 1579., ed a tenore d'altri Bandi altre volte pubblicati, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che niuna Persona sì Secolare, come Ecclesiastica, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca, nè presuma sotto qualsivoglia pretesto, ò colore, nè per sè, nè per altri estaere fuori della Città, o suo Contado, nè tampoco incettare, ò comprare, per estraere alcuna quantità grande, ò piccola di Cascami di Caldiere di qualsivoglia sorta, come Folicelli furati, tramati, pelo, ricotti, filighelle, fol-

lecchie,

lecchie, conci, ò disconci, bucchi di Filatoglio, ò di Lavoriero, per fare Bavelle, nè tampoco le Bavelle istesse sino a tanto non saranno cotte, tinte, e lavorate nella suddetta Città, sotto pena della perdita di dette Bavelle, e Robe, che si estraessero, ovvero che si incettassero, per estraere come di sopra, e di due Scudi per libra, & altre pene, etiam corporali a Nostro arbitrio.

Comandiamo ancora col consenso, come sopra, a tutti li Sensali di qualunque sorta, che non debbano intromettersi in alcuna vendita di dette Bavelle, e Robe, che si comprassero, ò incettassero, per estaere come sopra, sotto pena di Scudi venticinque d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, e di essere privi dell' Uffizio della Sensaria in perpetuo senza ammettergli scusa alcuna.

E, perchè dall'esperienza si conosce, che il fare incetta di robe, causa alterazione dei prezzi; Però Noi col consenso, come sopra, proibiamo a tutti li Bavellini, ed ad ogni altra Persona, come sopra, il potere comprare, ò fare incetta di simili Robe, per rivenderle nella Città, se prima non le avrà fatte lavorare, e filare, sotto la medesima pena di perdere le Robe, e di due Scudi per libra, ed altre ad arbitrio, come sopra.

E, benchè fin dal passato Mese di Marzo dalla Nostra Cancellaria d'ordine Nostro non siasi spedita alcuna licenza, pure col consenso, come sopra, revochiamo, cassiamo, ed annulliamo qualunque Licenza, che si trovasse, ed in avvenire espressamente comandiamo che non se ne spedischi alcuna.

Proibendo Noi ancora, che non sia lecito ad alcuno di fare incetta di Bavelle filate, per rivenderle crude, se prima non le avrà fatte lavorare, cuocerle, e tingerle nella Città di Bologna, sotto la medesima pena della perdita di esse, e di Scudi duoi per libra, come sopra.

Anzi per maggior sicurezza, che niuno incetti con indiretto fine di estraere, ò di vendere più care le suddette Crescen-

ſcentine, ò Caſcami a chì hà neceſſità provederle per ſoſtenere il lavoro alle Maeſtranze, e per tenere fornite le Botteghe, ordiniamo, e comandiamo col conſenſo, come ſopra, che ogni Caldierano, terminate che avrà le Caldiere, immediatamente entro il termine di trè giorni debba denunziare al Maſſaro dell'Arte de' Merciari, ſenza aggravio di ſpeſa veruna, la quantità, e qualità delle Creſcentine, e Caſcami predetti fatti nel fabbricare le Sete in Caldiera; Siccome ogni Caldierano debba denunziare la Perſona, alla quale venderà, ò avrà vendute dette Bavelle, Creſcentine, e Caſcami colla ſpecificazione della quantità, qualità, ò prezzo, quali denunzie ſi riceveranno ſempre gratis, e ſenza alcun pagamento.

Per togliere poſcia ogni conteſa, e queſtione ſin'ora inſorta frà li Venditori, e Compratori circa li prezzi delle predette Creſcentine, e Caſcami, ed acciò li primi non abbiano luogo a cercare le facultà dell'eſtrazione col preteſto, che da' Merciari, & altri Compratori non ſi voglia pagarne il giuſto prezzo, e queſti non poſſano anguſtiare li Venditori sù la ſicurezza della proibita eſtrazione; Avendo Noi pigliate le debite informazioni de' prezzi fatti in un decennio, ordiniamo, e comandiamo col conſenſo, come ſopra, che il giuſto prezzo di tali Creſcentine in avvenire, e ſino a nuovo provvedimento, debba regolarſi dal prezzo, che comunemente ſi farà alle Sete reali greggie lavorate alla Caldiera, di modo che quanti giulj la libra ſi venderà, e ſarà in comune eſtimazione, e commercio quì in Bologna la Seta greggia reale, tanti bolognini per ciaſcheduna libra debbano valutarſi, ed apprezzarſi le predette Bavelle, Creſcentine, e Caſcami, volendo però Noi, che ſiano fabbricate dalle Sete reali, e fatte di buona qualità, e ad arbitrio d'Uomo da bene, e ſecondo l'uſo, Arte, e Perizia mercantile.

E per maggior fermezza del preſente Bando ordiniamo, e comandiamo a tutti li Doganieri, Dazieri, ed altri Uffiziali

della

della Gabella Groſſa di queſta Città, che ſono di preſente, e che per l'avvenire di tempo in tempo ſaranno eſſiſtenti a far bollette, che in modo alcuno non faccino bollette alcune, per eſtraere dalla Città, e Contà di Bologna quantità alcuna grande, o piccola di dette Bavelle, nè Robe proibite da eſtraerſi, come ſopra, ſotto pena di Scudi ducento d'oro per ciaſcuna volta, ed altre pene afflittive ad arbitrio Noſtro.

E ſimilmente comandiamo a' Capitani, e Gabellini, ed altri Deputati alla Guardia delle Porte, e Porto, e parimenti a tutti gli Uffiziali del Contado riſpettivamente, che non debbano in modo alcuno ſotto qualſivoglia preteſto, ò colore laſciare eſtraere dalla Città, e Contado alcuna quantità delle predette Robe, le debbano ritenere, e darne ſubito a Noi la notizia ſotto pena di trè tratti di corda.

Avvertendo ciaſcuno, che all'eſecuzione delle ſopradette pene ſi procederà irremiſſibilmente ex Officio, e che queſto pubblicato, ed affiſſo obblighi ogni uno, come ſe foſſe ſtato perſonalmente intimato.

Datum Bononiæ ex Palatio Noſtræ ſolitæ Reſidentiæ hac die 20. Septembris 1724.

T. Card. Ruffo Legato.
Guido Antonius Barbatia Vex. Juſt.

BAN-

BANDO.

TOMASO del Titolo di Santa Maria in Trastevere, della S.R.C Prete Card. RUFFO, Vescovo di Ferrara, della Città, e Contado di Bologna à Latere Legato.

AVendo la fel. mem. del Sig. Cardinale Legato Gastaldi bastantemente provveduto a quei sconcerti, che pur troppo possono in questa Città, e Contado accadere, per la facilità delle Filate, Concussioni, e Violenze coll'infrascritto suo Bando de' 31. Luglio 1679. confermato ne' Bandi Generali da' Signori Cardinali Nostri Antecessori; Abbiamo Noi creduta parte della Nostra Vigilanza, col Consenso degli Eccelsi Signori Anziani Consoli, e degl' Illustrissimi Sig. Confaloniere di Giustizia, e Signori del Reggimento, di ridurlo a memoria di ciascuno, perchè con sicurezza maggiore possa aversi l'intera sua osservanza. Avverta ogni uno di prontamente ubbidire, e di eseguire le salutari disposizioni del medesimo, perchè contro li Trasgressori si verrà irremissibilmente all'esecuzione delle pene in esso cominate.

Dato in Bologna dal Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì primo Decembre 1724.

T. Card. Ruffo Legato.
Hieron. Angelus Cospi Balatini Vex. Just.

Per il S. M. di Pietà
Simone Linari Capo Not.

BAN-

BANDO.

Girolamo Cardinal Gastaldi della Città, e Contado di Bologna à Latere Legato.

VOlendo Noi provvedere, che in questa Legazione si conservi la quiete, e che ciascuno goda la propria libertà, nè rimanga da alcuno violentato, oppresso, ò concusso, mà possa conseguire gli effetti della buona Giustizia, ed usare lecitamente il suo arbitrio, e che non vi sia persona, che ardisca per sè medesimo, ò per interposta persona minacciare, o come si dice, bravare, ò far bravate, ò filate a chì si sia, ed impedire, che non si agiti Civilmente, ò Criminalmente, e non si proccuri col mezzo della Giustizia farsi soddisfare da' proprij Debitori, ovvero mediante la medema conseguire le giuste soddisfazioni, e ripari alle ricevute, ò imminenti offese. Però col consenso degl'Illustrissimi Signori Confaloniero di Giustizia, Anziani Consoli, e Signori del Reggimento, col presente pubblico Bando proibiamo, che in avvenire nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione ardisca, e presuma in modo alcuno violentemente per sè, ò per altri, ovvero con Viglietti, Lettere, Imbasciate, ò altri modi simili ingerirsi in fare concordare Liti, fare soprasedere dal proseguirle, ò dal soddisfare Creditori, fare pagare ciò, che non si deve, ò è in dubbio se sia dovuto, violentare le parti alla recisione de' contratti, fare contraere Matrimonj, Paci, ò Rinunzie per forza, impedire, che dagli Offesi, Massari, ò altri non si diano le Querelle, ò Dinunzie de' delitti, che succedono, minacciare, ò far minacciare, bravare, ò incutere timore a' principali, ò testimonj, acciò non deponghino la verità nelle cause tanto Civili, quanto Criminali, farsi dare Roba in credenza da' Mercanti, ò altri

contro la propria volontà, e finalmente devenire anche con termini, ò parole indifferenti a qualsivoglia atto, che tolga la propria libertà alle persone, e il dovuto ricorso alla Giustizia, sotto pena della Vita ad arbitrio di Sua Eminenza, secondo la qualità, e gravità de' casi, da eseguirsi irremissibilmente, nella qual pena incorreranno tutti quelli, che ne' casi sopra espressi in qualsivoglia modo si valeranno, ò ricorreranno alla interposizione di qualsivoglia persona, per ottenere il loro intento, nè si ametterà a' ricorrenti, nè meno a quelli, che s'interpongono, l'allegare d'aver ciò fatto a buon fine, poichè si presumerà sempre il dolo.

In oltre chì verrà ricercato da qualsivoglia persona ad operare in qualsivoglia modo contro la disposizione del presente Bando, sia tenuto a denunziarlo subito, sotto pena agli Uomini della Galera per sette Anni, e alle Donne arbitraria, nelle quali pene incorreranno anche quelli, che, avendo notizia delle contravenzioni del presente Bando, non lo denunzieranno.

Dichiarando, che per eseguire le suddette pene, non si attenderà l'allegazione di minore età, purchè sieno maggiori di 20. Anni, alla quale Sua Eminenza supplirà, e supplisce con la sua autorità, ed arbitrio, e quanto alla prova, basterà il detto giudiziale del Concusso, ò Minacciato amminiculato a nostro arbitrio per venire alla tortura contro i Rei presenti, ed alla condanna de' Contumaci.

Per il medesimo fine della pubblica quiete, abbenchè nella generale rinovazione de' Bandi pubblicata in questa Città d'Ordine Nostro resti confirmato ogni altro Editto fatto dagli Eminentissimi nostri Antecessori in qualsivoglia materia, e a questa non derogando, anzi di nuovo confermandola:

Ricordiamo col presente la puntuale, e precisa osservanza dei Bandi, che proibiscono la delazione dell'Armi, e di camminare in Squadriglia.

Delli Bandi pubblicati contro gli Uomini da Spada,

Bravi

Bravi, Sicarij, ed altra gente di mal'affare.

Delle Provisioni fatte contro Vagabondi, Forestieri, e Contumaci, come anche contro quelli, che estorquono Matricole di Scolari, e Bollettini, con pretesto d'essere Servitori attuali de' medesimi Scolari, e non sono veramente tali.

Della proibizione de' Giuochi pubblicata li 4. Novembre 1676. d'Ordine della Santità di Nostro Signore.

E finalmente del Bando Giustiniani in tutte le sue parti, e particolarmente al Capitolo 28. dove dispone in materia delle Meretrici, e loro vagazione per la Città dopo un' ora di notte, ed al Capitolo 29. numero 4. sopra la proibizione d'andare all'Osteria, sotto le pene contenute ne' Bandi sopra enunziati, il tenore de' quali, vogliamo, che s'abbia quì per espresso, come se vi fossero registrati di parola in parola.

Avverta però ognuno ad osservare il tutto esattamente; perchè contro gli trasgressori si procederà rigorosamente, etiam ex officio, all'esecuzione delle pene cominate.

Vogliamo di più, che il presente Bando pubblicato, ed affisso ne' soliti luoghi, vaglia come se fusse stato a ciascuno personalmente intimato.

Dato nel Palazzo questo dì 31. Luglio 1679.

Girolamo Card. Gastaldi Legato.
Albertus Guidottus Vex. Just.

Per il S. M. di Pietà
Alfonso Manfredi Caponotaro.

NOTIFICAZIONE.

TOMASO del Titolo di Santa Maria in Trastevere, della S.R.C. Prete Card. RUFFO, Vescovo di Ferrara, della Città, e Contado di Bologna à Latere Legato.

TUttocchè la fel.mem. del Sig. Card. Negroni abbia l'Anno 1688. con Ordine della Santa Mem. d'Innocenzo XI.per segretaria di Stato pubblicato l'accluso Editto del Sig.Card. Cybo emanato d'Ordine della Santità Sua contro li delitti commessi da' minori di 25.anni,e da quel tempo siasi quà interamente osservato; Noi abbiamo creduto proprio di dare nuovamente alle Stampe lo stesso Bando, perchè sappiasi da' minori,che la minor'età non sia per suffragarli dalle pene imposte, e che si astengano con tal sicurezza da commettere delitti. Data in Bologna dal Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì 4. Decembre 1724.

T. Card. Ruffo Legato.

Per il S. M. di Pietà
Simone Linari Capo Not.

E D I T T O

ALDERANO Vescovo di Frascati della S.R.C. Card. CYBO.

AVendo mostrato l'esperienza, che la maggior parte de' delitti, e particolarmente gli Omicidj, ferite, ed offese si commettono da Persone esistenti nell'età minore tra li venti, e venticinque anni, e che da ciò nasce non solo la perturba-

ba-

bazione della quiete de' buoni, e morigerati, mà anche il danno de' Popoli dello Stato Ecclesiastico, la Santità di Nostro Signore Papa Innocenzo XI. considerando, che la moderazione del gastigo stabilita sù questo fondamento è incentivo a molti di commetter bene spesso varj delitti, e perciò volendo col suo paterno zelo rimediare, mediante il tenore delle pene a tanti inconvenienti, e provvedere all' indennità, e quiete de' suoi Sudditi, ed al loro mantenimento, conforme è stato provvisto d' Ordine de' suoi Predecessori con Bandi generali, e particolari in quest' Alma Città, che come Capo dee servir di norma a tutti gli altri luoghi dello Stato; Inerendo a ciò, che si dispone intorno alla minor' età nelle Costituzioni della fel. me. di Pio IV data li 21. Marzo 1565. l'anno sesto del suo Pontificato, di Sisto V. data il primo di Luglio 1585. nel primo anno del suo Ponteficato, e più particolarmente a quella di Giulio II., che comincia: *Fide dignâ relatione*, data li 29. Decembre 1510. l'ottavo anno del suo Ponteficato, e queste estendendo non solo a tutti i luoghi dello Stato Ecclesiastico, tanto immediatamente, come mediatamente, sottoposti alla Santa Sede, compresavi anco Roma per li Casi, ne' quali non si trovasse disposto, mà anche generalmente a tutti i delitti di qualsivoglia sorta, e specie, ed alle Persone de' deliquenti, contumaci, ò presenti, che siano; Col presente pubblico Editto da osservarsi a beneplacito della Santità Sua, e Santa Sede Appostolica, fa intendere a tutti, e ciascuno di qualsivoglia stato, grado, sesso, e condizione, che generalmente in qualunque delitto, come sopra, senza eccettuarne alcuno, non suffragherà la minor'età di venticinque anni, nè scuserà il delinquente per sottrarlo dalla pena ordinaria imposta dalle leggi comuni, Canoni, Costituzioni Appostoliche, Statuti, Bandi, ò Editti, tanto generali, come particolari, mentre non risulti dagli Atti, e Processi, che sia minore di vent' anni, e il delinquente, che averà compiti li 20. anni in ordine all' impo

po

posizione della pena ordinaria, vuole, ordina, comanda, e statuisce, che si abbia, e reputi per maggiore, come se avesse compiti gli anni venticinque, derogando in questa parte per corroborazione della presente dichiarazione, o estensione a tutte le Leggi, Canoni, Statuti, Costituzioni, e ad ogn' altra disposizione, benchè specifica, e necessaria da esprimersi, che facesse in contrario, e lascia per altro nel suo pieno vigore tutte le disposizioni, quali ne' casi loro ordinano, che anco l'età minore di vent'anni non suffraghi a minorar la pena.

E per togliere ad ognuno la scusa di non aver' avuta notizia di quanto si dispone in questo Editto, dichiara, che colla pubblicazione, ò affissione di esso da farsi in Roma nel luogo solito di Campo di Fiore da uno de' Cursori di Sua Santità, sarà ligata, astretta, ed obbligata generalmente ogni Persona di qualsivoglia stato, grado, ò condizione, tanto immediatamente, quanto mediatamente, ed in qualsivoglia altro modo sottoposta alla Sede Appostolica, come sopra in Roma, e suo Distretto frà cinque giorni, ed in tutte le altre Città, Terre, Castelli, Ville, ed altri luoghi dello Stato Ecclesiastico, dentro il termine di quindici giorni, dopo la detta pubblicazione, e come, se in tutti detti luoghi fosse stato specificamente pubblicato, ed a ciascuno solennemente, e personalmente intimato.

Dato in Roma li 29. Maggio 1680.

A. Card. Cybo.

BANDO

Sopra li Furti, Ricettatori, e Compratori di Robe rubbate.

TOMASO del Titolo di Santa Maria in Trastevere, della S.R.C. Prete Card RUFFO, Vescovo di Ferrara, della Città, e Contado di Bologna à Latere Legato.

VOlendo Noi provvedere, e riparare alli furti, che sogliono accadere, per conservare la pubblica quiete, e sicurezza de' Sudditi di questa Legazione, abbiamo stimato necessario, col consenso degli Eccelsi Signori Anziani Consoli, Illustrissimi Sig. Confaloniere di Giustizia, e Signori del Reggimento, di spiegare alcuni Capitoli de' Bandi degli Eminentissimi Signori Cardinali Nostri Antecessori, per togliere ogni dubbio nelle risoluzioni delle Cause, come altresì d'aggiugnere tutto quello, che con i medesimi Bandi non si è disposto, per isradicare con maggior facilità un vizio sì detestabile.

E, comecchè oltre li Bandi pubblicati dagli Eminentissimi Signori Cardinali Giustiniani, Pignatelli delli 14. Novembre 1684. di gloriosa mem, che fu poi assunto al Pontesicato, e dell'Eminentissimo Durazzo li 8. Aprile 1695., v'è quello dell' Eminentissimo Sig. Card. Borghese pubblicatosi d'Ordine della San: Mem: di Paolo V. li 14. Luglio 1608. Noi nel confermare col consenso, come sopra, la total disposizione di essi Bandi, dichiariamo, che nelli Capi incompatibili questo Nostro Bando prevalga alli primi, ed in tutto l'altro sia augmentativè, & non diminutivè degli altri.

E però col consenso, come sopra, ordiniamo, ed espressamente

mente comandiamo, che chì ruberà ad alcuno denari, ò qualſivoglia ſorta di coſa, ò roba, incorra nella pena per la prima volta d' eſſer poſto pubblicamente in Berlina, quando però il furto foſſe minore di Scudi dieci, e quando foſſe ſopra detta ſomma, s' intenda d' eſſere incorſo in pena della pubblica fruſta, e la ſeconda volta della Galera per dieci anni, qualunque ſia la ſomma del ſecondo furto, e per il terzo furto, ſe tutti inſieme non arriveranno a Scudi venti, della Galera perpetua; mà, ſe arriveranno inſieme a detta ſomma, della Forca, ſenza riguardo, che il delinquente delli primi foſſe ſtato punito, graziato, ò indultato con impunità, nelle quali pene incorreranno riſpettivamente quelli, che parteciperanno del furto, ò in qualſivoglia modo coopereranno a rubare.

Secondo. E ſe alcuno farà furto, che paſſi Scudi Cento, anche per la prima volta, incorra la pena della Galera per ſette anni; e ſe paſſa Scudi trecento, della Galera per dieci anni, ed oltre alla ſomma di Scudi cinquecento, della Galera perpetua, e, ſe arriverà alla ſomma di Scudi mille, della Vita, nelle quali pene eſpreſſe nel primo, e ſecondo Capitolo incorrerà, chi ſarà complice, darà ajuto, ò favore.

Terzo. Avvertendo, che nella medeſima pena della Forca incorreranno quelli, che per rubare ſcaleranno Caſe, Abitazioni, Botteghe, ed ogni altro luogo con Scale, ò altri ſtrumenti di qualſivoglia ſorta, ovvero romperanno, ò faranno altra violenza in qualſivoglia altro modo alle Porte, ò alli Muri, tanto principali, quanto non principali della Caſa, Appartamento, Abitazione, ò Bottega, alle Fineſtre, e Tetti de' luoghi ſuddetti, ò entreranno per tal effetto per Fineſtre con Scale, ò ſenza, incorreranno in pena della Vita, all' ora, quando il furto arrivi alla ſomma di Scudi dieci, e non arrivando, ò entrando per altra parte non eſpreſſa, che non ſia la via ordinaria delle Porte, incorra nella pena della Galera in Vita, come altresì, ſe non ſi ſarà venuto ad altro

Atto

Atto, che di ſcalare, ò rompere alcuno de' luoghi eſpreſſi, ò uſare altra vìolenza, come ſopra, incorreranno in pena della Galera per dieci anni.

Quarto. Alla qual pena ſoggiaceranno anche quelli, che per rubbare adopreranno Chiavi adulterine, ò grimaldelli, ò altri Inſtrumenti, ogni volta che con dette Chiavi, ò grimaldelli, ò altri Inſtrumenti ſi ſarà venuto all' atto di aprire, ò guaſtare la ſerratura, benchè non ſia ſeguito effettivamente il furto, e ſeguendone il furto con tali Chiavi, ò grimaldelli, ò altri Inſtrumenti incorrerà il Delinquente in pena della Vita, quando il furto paſſi la ſomma di Scudi dieci, anche per la prima volta, e s' intenderà Chiave adulterina qualunque Chiave, della quale il Contraventore ſi valerà per aprire col fine ſuddetto di rubbare, mentre non ſiaſi ſervíto di quella, che tiene, e teneva a proprio uſo il proprio Padrone, ò pure quando pure non ſi provaſſe dal Reo, che della medeſima Chiave ſe ne ſia ordinariamente ſenza malizia ſervito per proprio uſo di aprire la propria Caſa, Caſſa, ò ſimile, nel qual caſo incorrerà nella pena della Galera in Vita, ogni volta che il furto ſia di Scudi dieci, come ſopra, e nelle ſteſſe pene incorreranno tutti quelli ancora, che ne' caſi predetti daranno ſcientemente ajuto, ò aſſiſtenza ad arbitrio noſtro.

Quinto. Quelli poi, che foſſero trovati dalla Corte con Chiavi falſe, ò grimaldelli così in Caſa, come fuori, tanto di giorno, come di notte, eſſendo Perſone ſoſpette ad arbitrio del Giudice, caderanno in pena di trè tratti di Corda.

Seſto. E perchè i ladri, affine di poter comodamente rubbare, ò commettere altri delitti, proccurano aver' in cera, ò coſa ſimile impronti delle Chiavi vere, e con li medeſimi ſe ne fanno fabbricare, e formare dagli Artefici altre ſimili, talvolta ſenza ſcienza delli medeſimi: perciò, affine di toglier tal facilità, ò comodità alli Delinquenti, ſi proìbiſce a tutti, e ſingoli Chiavari sì di Bologna, come del Contado, ed a qualſivoglia altro Artefice, che faceſſe Chiavi, ſotto pe-

na di trè tratti di Corda, e di Scudi cento, il fare le Chiavi ſuddette con gl'impronti, che ſe gli portaſſero in cera, ò altra materia, non intendendo di proibire alli Chiavari di far le Chiavi, che forſe avranno potuto perdere i proprj Padroni, ſempre che ſi ſiano portati alle loro Caſe per ordine delli medeſimi, dichiarandoſi, che incorreranno in detta pena, ancorchè non ſeguiſſe male alcuno, come poi, ſe ſeguiſſe il furto, d' accreſcergli la pena di trè tratti di Corda in altra maggiore a noſtro arbitrio.

Settimo. Chì alle ſtrade pubbliche in Campagna ruberà, incorrerà nella pena della Forca, ancorchè per una ſola volta, e ſenza offeſa, purchè il furto giunga alla ſomma di Scudi cinque, benchè il Delinquente ſi trovaſſe, ò foſſe nelle dette ſtrade ad altro fine.

Come altresì concorrendovi offeſa, benchè leggiera, e ſenz'armi, incorra il Delinquente nella medeſima pena della Vita, ancorchè il furto foſſe di poco valore.

Quando poi non rieſca al ladro di rubbare coſa alcuna, concorrendovi l'offeſa nella Perſona con pericolo di vita, o ſtruppio, incorrerà parimenti nella medeſima pena della Forca.

Se poi non vi ſarà offeſa in modo alcuno, ed il rubamento non giunga alla ſomma di Scudi cinque, incorra la pena della Galera perpetua, e per la ſeconda volta, la pena della Vita, ancorchè per la prima volta foſſe ſtato punito, graziato, ò indultato con impunità; E quando queſti delitti ſi commetteranno fuori di ſtrada, il Delinquente incorra nella pena della Galera per cinque anni, ò perpetua a noſtro arbitrio.

Ottavo. Chi in qualunque luogo commetterà rapina, col torre violentemente denari, ò altre robe di qualunque quantità ad altri, maſſimamente chi anderà a Caſa d'altri a commetter tal delitto, incorrerà nella pena della Vita, dichiarando, che per l'incorſo in detta pena non ſi ricerca

ſom-

somma, o quantità, ò valore della cosa rapita, ma basterà, che ogni, e qualunque leggiera cosa sia per forza strappata, levata d' addosso, ò dalla persona, che averà, ò gli si toglierà cosa alcuna violentemente, nè scuserà per l' incorso di tal pena l' età minore, quando non provino esser minori d'anni 18., e li minori di questa età d'anni 18. saranno puniti colla Galera perpetua, ò a tempo, ò a carcere perpetua, ò a tempo, ò frusta, secondo l'età, a nostro arbitrio, a tenore del Bando fatto pubblicare in Bologna li 8. Aprile 1695. dall' Eminentissimo Sig. Card. Durazzo Nostro Antecessore.

Nono. Nella medesima pena della Forca incorreranno li Capparoli, che dalla mezz' ora di notte sino al nascer del Sole toglieranno Ferrajoli, Cappe, ò altre simili cose dentro la Città di Bologna, ò fuori per il Contado dentro i luoghi murati, ancorchè il furto fosse di poco valore, e, se sarà di giorno, incorra nella pena della Galera etiam perpetua, come altresì chì dimanderà graziosamente denaro, ò altra roba, concorrendovi qualche violenza, ò Circostanza aggravante a nostro arbitrio, consumando il delitto, come sopra, incorrerà nella medesima pena della Forca.

Nelle quali pene incorreranno anche quelli, che per l'effetto suddetto si serviranno d'oppio, ò altra materia maliziosamente preparata per addormentarli, seguendone il furto.

Decimo. E perchè niuno resti privo della sua roba, ò denaro con inganno, imponiamo per la prima volta pena di trè tratti di Corda a chì sotto pretesto di prestito, futuro contratto, ò distratto, ò in altro modo estorcerà da altri denaro, robe, e queste impegnerà, distrarrà, ò convertirà in proprio uso, ò in qualsivoglia a tra forma s'approprierà con inganno roba, ò denaro altrui, sotto il valore di Scudi venticinque; e della frusta, quando il valore arrivi a detta somma, e per la seconda, e terza volta qualsiasi la somma, la pena sarà di cinque anni di Galera a Nostro arbitrio, secondo la qualità, e circostanza de' casi da incorrere anche in detta

per-

per la prima volta, quando il denaro, ò roba estorta arrivi a Scudi cento, e in qualsivoglia somma, della Galera per dieci anni, ed anche in perpetuo a Nostro arbitrio a chi commetterà questo delitto più di tre volte.

Undecimo. Che niuno Bancherotto, Mercante, Orefice, Rivenditore, Bottegaro, Artefice, nè qualsivoglia altra Persona possa comprare, pigliar in pegno, ò deposito, barattare, ò in qualsivoglia altro modo di Contratto, ò distratto ricevere oro, argento in massa lavorato, feramenti, ò qualsivoglia roba di sorta alcuna, nè in Massarizie di Casa da Persona incognita, ovvero sospetta, se non avranno notificato nel termine di 24. ore all' Uffizio del Torrone, ove si prenderà gratis il Nome, Cognome, Patria, ed altri Contrasegni del Venditore, la qualità, e quantità delle robe, che si saranno comprate, impegnate, barattate, ò in qualsivoglia modo contrattate, ed il prezzo di esse, sotto pena della Galera per cinque anni da incorrere irremissibilmente, allorchè la roba comprata, ò in altro modo contrattata, come sopra, sia furtiva, ed arrivi alla somma di Scudi Cento, e sotto pene corporali a Nostro arbitrio, e se li Contraventori del Bando fossero Donne, ò minori d'anni venti, ò in altro modo non atti alla Galera, in luogo di questa incorreranno nella pena della frusta con la distinzione, come sopra, e per dar motivo a tali Delinquenti di meritar compatimento in caso d'aver' ommesso di fare le sopra comandate denunzie, si dichiara, che facendole ancora dopo il tempo comandato, purche sia prima d'essere chiamato dalla Curia, gli sarà diminuita benignamente la pena, e data loro quella, che a Noi piacerà, e si stimarà propria secondo la circostanza de' Casi.

Duodecimo. E sotto le medesime pene ordiniamo, che per giorni otto, dopo la detta Notificazione non possa il Compratore guastare, nè in qualsivoglia modo mutare la forma in tutto, ò parte, ancorchè minima, delle robe comprate, ò in altro modo ricevute, come sopra.

Deci-

Decimoterzo. Inoltre ordiniamo, che, se alcuno, come sopra, riceverà robe rubbate, ancorchè tal scienza non preceda al furto, e che del furto non sia partecipe, oltre la pena imposta per non aver rivelato, se gli accrescerà la pena a Nostro arbitrio, secondo la qualità delle circostanze.

Decimoquarto. E chì senza rivelarlo alla Corte ricetterà, ò riterrà robe rubbate, sapendo, ch'erano furtive, incorrerà irremissibilmente nella pena, nella quale sarà incorso quello, che le avrà rubbate, non solo rispetto alli furti semplici, mà anche rispetto alli qualificati ad arbitrio Nostro, tanto per ragione della somma, quanto per ogni altra qualità gravante occorsa nel fare il furto, mentre il Ricettatore, ò altro, come sopra, abbia avuta scienza della somma del furto commesso, ò qualità aggravante suddetta, come anche ne' casi di ricettazione reiterata si aumenteranno le pene in conformità della distinzione fatta nel Capitolo precedente toccante li Compratori di robe rubbate, le quali si dovranno considerare anche rispetto alli Ricettatori, e dichiarando, che constando della scienza suddetta, vogliamo, che abbiano luogo dette pene contro li medesimi in qualunque modo, e forma, che siegue detta ricettazione, o retenzione di robe rubbate, senza ammetter loro scusa alcuna, caso non la rivelino, come sopra, e vi sia preceduta la denunzia, come si è detto, come anche dichiariamo tanto contro questi, quanto contro li Compratori, che per aumento della pena si considerarà, come sopra, il valore del furto intero, e non quello della roba ricettata, ò comprata, ogni volta che gli uni, ò gli altri avranno avuta la scienza dell' intero furto.

Decimoqu nto. Chì ad effetto di estorcer denari, ò altra cosa, cometterà ricatto con prendere alcuna Persona nella Casa, dove essa abiti, ò in altro luogo, ò quella condurrà seco, ovvero la concuterà anche in Casa, ò altra abitazione del Concuziente, ò fuori, etiam per mezzo d'ambasciata, po-

lize,

lize, ò lettere per farsi mandare denari, ò altra cosa, seguendo l'effetto, se il denaro, ò cosa rubbata ascenderà alla somma di Scudi cinque, incorrerà nella pena della Vita, e non giungendo alla detta somma, ò non seguendo l'effetto, la pena sarà della Galera per cinque anni, ed anche per più tempo a Nostro arbitrio.

Avverta però ciascuno di osservar puntualmente tutte le suddette disposizioni, perchè contro li Trasgressori si procederà all'esecuzione delle pene cominate indistintamente col dovuto rigore.

E vogliamo, che la presente dichiarazione, e disposizione pubblicata, ed affissa ne' soliti luoghi di questa Città astringa, ed obblighi ogni uno all'osservanza, come se gli fosse stato tutto personalmente intimato.

Dato in Bologna dal Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì 5. Decembre 1724.

T. Card. Ruffo Legato.
Hieron. Angelus Cospi Balatini Vex. Just.

Per il S. M. di Pietà
Simone Linari Capo Not.

Die Mercurii 6. Decembris 1724. *Supradictum Bannum publicatum fuit per Carolum Antonium Monarium publicum Praeconem, & Bannitorem in Platea magna hujus Civitatis Bononiae ad solitam Arengheriam Palatii Praetoris altâ, & intelligibili voce, sono Tubae praemisso, & magna Populi quantitate adstante, prout idem Praeco mihi retulit.*

Et affixae fuerunt Copiae ejusdem Banni ad Columnam Palatii, aliaque solita loca Plateae, & Civitatis Bononiae per Carolum Antonium Zucchinum, publicum Turroni Cursorem, prout pariter mihi retulit. In quorum fidem &c.

Prò Sac. Monte Piet. Simon Linari Not. Prim.

BAN-

BANDO
SOPRA LI FURTI CON VIOLENZA.

ANcorchè con più, e diversi Bandi sì generali, come particolari in varj tempi fatti, e pubblicati siasi provisto con dovute, e rigorose pene contro quelli, che commettono Furti, e Rapine, sì in Città, come in Campagua, ò Case. Tuttavia sentendosi la frequenza de' Furti, che con Rapina si commettono anco di giorno, di cose, ancorchè mediocri, e leggiere, che a forza sono prese a povere Genti, e Donne particolarmente deboli, e la temerità di molti, che sfacciatamente ciò fanno.

Volendo perciò l'Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Durazzi Legato, col consenso de gli Eccelsi Signori Anziani, Consoli, e degl'Illustrissimi Sig. Confaloniero di Giustizia, e Signori di Reggimento di Bologna col rigore, ed esecuzione delle pene riparare a tali disordini, ed eccessi, con il presente pubblico Editto ricorda a ciascheduno l'osservanza del Cap. 14. num. 5. del Bando Giustiniano, nel quale vien disposto, che chì in qualunque luogo commetterà Rapina, col torre violentemente denari, ò altre robe di qualunque quantità ad altri, massimamente chi andarà a Casa d'altri a commettere tale delitto, ò a farsi dare da mangiare per forza a sè, ò a' suoi Cavalli, caderà in pena della Forca.

Intorno al qual Bando Giustiniano come sopra registrato, volendo torre ogni interpretazione, si dichiara, che per incorrere tal pena della Forca irremissibilmente non si ricerca somma, ò quantità, ò valore della cosa Rapita, ma basterà, che ogni, e qualunque leggiera cosa sia per forza strappata, levata da dosso, ò dalla Persona, che averà, ò li si toglierà cosa alcuna violentemente, nè scusarà per l'incorso di tal

pena

pena l'età minore, quando non provino, essere minori d'Anni 18., e li minori di questa età d'Anni 18. saranno puniti con la Galera perpetua, ò a tempo, ò Carcere perpetua, ò a tempo, ò a Frusta, secondo l'età, e ad arbitrio di Sua Eminenza.

E affinchè tali Delinquenti non possino sfuggire l'imposizioni di tali pene, e irrefragabilmente siano puniti, inerendo al Bando pubblicato sotto li 25. Marzo 1652. dal Sig. Card. Pier Luigi Caraffa, e conforme a quello obbliga tutte, e singole Persone, e particolarmente li Bottegari, e Artefici all'osservanza del Bando Giustiniano Cap.33. num. 13. sotto le pene in esso espresse, il tenore del quale è =

Di più vuole, e ordina, che ciascheduno di questa Legatione, che in alcun luogo di essa si trovasse presente ad alcun'Omicidio, ò altro delitto, ò fosse vicino, ovvero abitasse nel luogo, dove tal Omicidio si commettesse, e in particolare li Bottegari, e Artefici, che vedessero, ò sentissero rumore, questioni, ò rissa, o in qualsivoglia modo nè avessero notizia, che debbano con ogni loro potere etiam con l'Armi opporsi a simili Delinquenti, per ovviare al delitto, e seguitare tali Delinquenti correndoli dietro con l'Armi, e grida per fermarli, acciò vengano in mano della Corte, e in Campagna suonare alla stermita, ò sentendola, correre alli passi per fermare li Delinquenti, e condurli prigioni, e quelli, che non avessero l'Armi, siano obbligati perseguitarli con gridi, ed acclamazioni, acciò si levino loro altre genti contro, e li Delinquenti siano presi, ò si sappia, dove siano fuggiti, sotto pena a chi contraverrà di tre tratti di Corda, ed altre pene ad arbitrio.

Qual suddetto Capitolo ordina, e comanda l'Eminenza Sua, col consenso come sopra, che si osservi contro tutti quei Delinquenti, che tanto in Campagna, quanto maggiormente in Città, tanto di giorno, come di notte commettessero Rapine, ancorchè di cose modiche, e che ogn'

uno

uno, che vederà, ò sentirà tali delitti, debba inseguire i Rei con gridi, ed acclamazioni, acciò si levino contro di loro altre genti, e li Delinquenti sijno presi.

Volendo, che il presente Bando pubblicato, ed affisso a i luoghi soliti, obblighi ciascheduno all' osservanza, come se personalmente li fosse stato intimato. In quorum fidem &c.

Datum Bononiæ ex Palatio hac die 8. Aprilis 1695.

M. Card. Duratius Legatus.
Joseph Maria Foscherarius Vex. Just.

Pro S. Monte Pietatis
Petrus Hieronymus Papius Not. Prim.

Die Veneris 8. Aprilis 1695. Supradictum Bannum publicatum fuit per Peregrinum Brandum publicum Præconem, & Bannitorem in Platea magna hujus Civitatis Bononiæ ad solitam Arengheriam Palatii Prætoris alta, & intelligibili voce sono Tubæ præmisso, & magna Populi quantitate adstante, prout idem Præco mihi retulit.

Et affixæ fuerunt Copiæ ejusdem Banni ad columnam Palatii, aliaque solita loca Plateæ, & Civitatis Bononiæ per Franciscum Cornianum publicum Turroni Cursorem, prout pariter mihi retulit. In quorum &c.

Prò Sac. Monte Pietatis
Petrus Hieronymus Papius Not. Prim.

TOMASO del Titolo di Santa Maria in Traste-vere, della Santa Romana Chiesa Prete Cardinale RUFFO, Vescovo di Ferrara, della Città, e Contado di Bologna à Latere Legato.

COmandandoci la Santità di N.S. con Lettera della Segretaria di Stato in data de' 5 di questo Mese di procedere contro l'avvanzata audacia di chì ha fatto dare, e hà dato alle Stampe le Carte per il giuoco de' Tarocchi col Libretto intitolato *l' Utile col diletto*, ripiene non meno l'une, chè l'altro di mille irregolarità vane, ed improprie Idee, degne del più esemplare gastigo, come altresì di darle alle fiamme, e di proibirne affatto l'uso, e il commercio con pubblico nostro Editto; Noi nell' adempire la mente di Sua Beatitudine con far bruciare tutte quelle Carte, Libri, e forme, che fin'ora abbiamo ritrovato; sentendo, che oltre di esse se ne siano moltissime altre stampate, comandiamo, che, dopo la pubblicazione di questo Nostro Editto, sia ogniuno di qualsivoglia grado, e condizione tanto in Città, quanto in qualunque luogo del Contado di Bologna obbligato di presentare le medesime Carte, e Libri in questa nostra Cancellaria Criminale, proibendone affatto la ritenzione, uso, ò contrattazione di vendita tanto in Città, quanto per tutta la Legazione, sotto pena di sette Anni di Galera da stendersi anche a' dieci, secondo le circostanze de' Casi, e a' Nobili di cinque Anni di Relegazione in Fort' Urbano; Avverta ogniuno di prontamente ubbidire a quanto viene in questo disposto, poichè contro li Trasgressori si procederà irremissibilmente, etiam ex officio.

Vo-

Volendo, che questo pubblicato, e affisso, che sia ne' soliti luoghi, vaglia, come se fosse a ciascuno personalmente intimato.

Dato in Bologna dal Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì 12. Settembre 1725.

T. Card. Ruffo Legato.

Per il S. M. di Pietà
Simone Linari Caponotaro.

Die Mercurii 12. Septembris 1725. Supradictum Edictum publicatum fuit per Carolum Antonium Monarium publicum Præconem, & Bannitorem in Platea magna hujus Civitatis Bononiæ ad solitam Arrengheriam Palatii Prætoris alta, & intelligibili voce, sono Tubæ præmisso, & magna Populi quantitate adstante, prout idem Præco mihi retulit.

Et affixæ fuerunt Copiæ ejusdem Edicti ad Columnam Palatii, aliaque solita loca Plateæ, & Civitatis Bononiæ per Carolum Antonium Zucchinum publicum Turroni Cursorem, prout pariter mihi retulit. In quorum fidem &c.

Pro Sac. Monte Piet.
Simon Linarius Not. Prim.

 NO-

NOTIFICAZIONE.

TOMASO del Titolo di Santa Maria in Trastevere, della S.R.C. Prete Card. RUFFO, Vescovo di Ferrara, della Città, e Contado di Bologna à Latere Legato.

INerendo Noi alli Ricorsi fatti per parte, ed instanza de'Sig.Sindici, ed Assonti della Gabella Grossa di Bologna per l'esecuzione del Decreto promulgato dal Sig. Cardinale D'Adda sotto il dì 12. Agosto 1702., allora Legato di questa Città, anche come Delegato Apostolico per Breve di N. S. Papa Clemente Undecimo in fel. mem., e come agli Atti del fu Notaro Alessandro Giuseppe Trombelli, e particolarmente circa la Provvisione in detto Decreto pigliata di dover' essere tutte le Chiaviche esistenti dietro il Naviglio, principiando dal Molino de'Signori Bentivogli sino al Porto di Malalbergo, provvedute di Paratura, Molinello, e Catena, per poter quelle alzare, ed abbassare, secondo il bisogno per uso del benefizio pubblico della Navigazione, atteso massime, che presentemente le dette Chiaviche non sono compitamente provvedute di simili necessarj ordegni alla forma del detto Decreto.

Perciò ordiniamo, ed espressamente comandiamo ad ogni, e qualunque Persone, così Ecclesiastiche, come Secolari, Università, Comuni, Collegj, e così Terriere, come Forestiere, di qualunque stato, grado, e condizione si siano, e anche di spezial nota degne, quali abbino, e ritenghino Chiaviche dietro il detto Naviglio, principiando dal Molino de'Sig. Bentivogli sino al Porto di Malalbergo, qualmente nel termine di quindici giorni da decorrere dal dì della pubblicazione della presente Notificazione, e da finire, come seguirà, debbano, e ciascheduna di esse Persone debba provvedere, e con effetto aver provvedute le loro rispettive Chiaviche di Pa-

Paratura, Molinello, e Catena, per poter' alzare, ed abbassare le dette Parature, secondo il bisogno della Navigazione; Altrimenti spirato detto termine, nè provvedute dette Chiaviche, come sopra, di tutto il bisognevole; dichiariamo, e vogliamo, che sia lecito alli detti Signori Sindici, ed Assonti Amministratori di detta Gabella di far chiudere, e serrare affatto le dette Chiaviche, che non saranno, come sopra, provvedute di Paratura, Molinello, e Catena interamente, a spese però de' medesimi Interessati in dette Chiaviche, che come sopra, saranno ritrovate non provvedute del tutto, e da ripetersi contra loro per parte degli stessi Signori Sindici, Proibendo inoltre ad ogni Persona, come sopra, sospendere l' uso d' alzare, e sbassare le dette Parature con qualsivoglia impedimenti, che potessero rendere inutili gli ordegni suddetti, provveduti che fossero, secondo la forma della presente Provvisione; Altrimenti Chiunque contraverrà in ogni de' suddetti casi alle cose, come sopra, ordinate s' intendi, e sia, ipso Jure, non solo privo dell' uso delle dette Chiaviche, mà ancora incorso nella pena di Scudi cinquanta d' oro d' applicarsi ad arbitrio Nostro.

Dato dal Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì 12. Novembre 1725.

T. Card. Ruffo Legato.

Philippus Maria Cajetanus Bergamori
Illustriss. Congr. Gabellæ Grossæ Bonon. Not. & Secret.

EDIT-

EDITTO

Sopra il Canale Naviglio, e ſua Navigazione.

TOMASO del Titolo di Santa Maria in Traſtevere, della S.R.C. Prete Card. RUFFO, Veſcovo di Ferrara, della Città, e Contado di Bologna à Latere Legato.

ESſendoci pervenuto a notizia, che alcune Perſone anche con violenza ardiſcono, e più, e più volte hanno ardito impedire la Navigazione delle Barche, e Navi del Soſtegno di Corticella a Bologna, neceſſitando li Corrieri, Condottieri, Barcaroli, Paroni, e Conduttieri di Barche a fermarſi al Soſtegno di Corticella, ed ivi ſcaricare le loro Merci, commettendo altri abuſi, ed attentati intollerabili in graviſſimo danno, e pregiudizio tanto del pubblico, quanto de' Signori Sindici Amminiſtratori della Gabella Groſſa di Bologna, e ſuoi Appaltatori contro la forma de' Bandi, e Provviſioni altre volte pubblicate ſopra il mantenimento del Canale Naviglio, e ſua felice Navigazione. E volendo Noi provvedere a ſimili inconvenienti; Quindi è, che col preſente Editto (non recedendo dalli Bandi ſuddetti, anzi a quelli inerendo, e maſſime per procedere contra quelli, che per l'addietro ſono incorſi in ſimili eceſſi, e caſo facci di biſogno quelli rinovando) proibiamo ad ogni, e qualunque Perſona di qualſiſia grado, ſtato, e condizione di levare, ò ſcemare in qualſivoglia modo l' acqua dal ſuddetto Canale Naviglio in pregiudizio della felice Navigazione di quello, ed impedire, arreſtare, ò in qualſivoglia altro modo turbare la detta Navigazione tanto a Barcaroli, Corrieri, Condottieri, e Paroni ſuddetti, quanto alli Paſſaggieri, e altri chi ſi ſia, dal principio ſino al fine di detto Canale, e in ſpecie dal Soſtegno di Cor-

Corticella ſino a Bologna al Porto Naviglio, e a' Facchini il poter metter mano, ò in qualſivoglla modo dare ajuto allo ſcarico delle Barche, e Navi ſuddette ſenza licenza in iſcritto de' Signori Amminiſtratori ſuddetti, ò loro Appaltatori, ſotto pena di ſcudi 500. d' Oro d' applicarſi per un terzo alla Reverenda Camera Appoſtolica, per un' altro terzo alli Signori Sindici ſuddetti, ò ſuoi Appaltatori, e per l' altro terzo all' Accuſatore, all' eſazione delle quali pene ſi procederà con ogni rigore, ed anche di trè tratti di Corda, ed altre pene etiam corporali a Noſtro arbitrio da incorrere, ipſo facto, da ciaſcuno traſgreſſore ogni volta contraverrà al preſente Editto. Avvertendo ciaſcuno a non contravenire, mà oſſervare il preſente Bando inviolabilmente, perchè contro li traſgreſſori ſi procederà irremiſſibilmente, etiam ex Officio.

Volendo Noi, che il preſente, affiſſo che ſarà alle Porte della Dogana di Bologna, al Porto Naviglio, al Soſtegno di Corticella, e alla Caſa di Malalbergo, s' abbi per legittimamente intimato a chi che ſia. In quorum fidem, &c.

Dato dal Palazzo della Noſtra ſolita Reſidenza queſto dì 12. Novembre 1725.

T. Card. Ruffo Legato.

Philippus Maria Caietanus Bergamori
Illuſtriſs. Congr. Gabellæ Groſſæ Bonon. Not. & Secret.

NO-

NOTIFICAZIONE

Per l'estrazione de'Luoghi del Monte Sussidio Quarto.

Pubblicata in Bologna li 23. *Marzo* 1722.

ESsendosi ritrovato dall'Esame de'Getti, e Conti dalli 17. Dicembre 1720. per tutto l'Anno 1721. un'Avvanzo di lire Ventimila quattrini della Dote assegnata per le rendite, ed affrancazioni del Monte Sussidio Quarto, e conosciutosi, col solito di sua provvida attenzione, e vigilanza, dall'Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Tomaso Ruffo Vescovo di Ferrara, e Legato di Bologna molto vantaggioso al pubblico bene dare sollecita esecuzione alla legge del Chirografo della gloriosa memoria di CLEMRNTE XI., per sollevare, quanto più presto possibile sarà, questa Città coll' estinzione del detto Monte dalla gravezza de' nove Bajocchi dal suddetto Sommo Pontefice aggionta alla Macina, col consenso degl'Illustrissimi Signori Confaloniero di Giustizia, ed Assonti di Camera, hà l'Eminenza Sua stabilito, che si estinguano tanti luoghi del detto Monte, quanta sia la somma di essi avvanzi; In essecuzione di che col previo invito, e presenza de' Signori Deputati, e Campioniere de' Signori Creditori di detto Monte si è venuto dagl'Illustrissimi Signori Confaloniere, ed Assonti di questa Camera, secondo le convenzioni degl'Instromenti delle Vendite de' Luoghi del medemo Monte, all'Imborsazione, e successiua estrazione di Luoghi cinquanta del medemo Monte corrispondenti alla predetta somma di lire Ventimila, ed essendo stati estratti gl'infrascritti Signori Creditori Montisti per le quantità, e luoghi quì sotto a ciascheduno notati, come da ro-

rogiti di detta imborſazione, ed eſtrazione ricevuti da Notari Cancellieri di queſta Camera di Bologna.

Però d' ordine, e comandamento del predetto Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Sig. Cardinale Ruffo Legato, anco come Eſecutore Appoſtolico del predetto Chirografo, ad Inſtanza de' predetti Signori Aſſonti di Camera s' intima, e notifica agl' infraſcritti Signori Creditori eſtratti, eſſerſeli, dell' avanzo predetto di lire Ventimila già depoſitate ſùl Monte di Pietà alla forma di detto Chirografo, paſſate in Credito le quantità quì ſotto a cadauno notate corriſpondenti alli Luoghi, per li quali ſono ſtati eſtratti, come pure eſſerſi paſſati appreſſo il medemo Monte come Depoſitario de' frutti de' Creditori ſuddetti li frutti corriſpettivi decorſi, e non pagati per tutto il giorno d' oggi, e queſte per prezzo della francazione de' predetti luoghi eſtratti, e come dalla fede del Depoſito, della quale negli Atti dell' infraſcritto Notaro Attuario nel Foro Civile di Sua Eminenza; Dichiarando l'Eminenza Sua da oggi in avvenire ceſſata qualunque corriſpoſta de' frutti, e tutto a tenore delle Convenzioni, e patti degl' Inſtromenti di Vendita di detti luoghi, a quali s' abbia l' opportuna relazione; Avvertendo, che il denaro ſubito fatto l' Inſtromento di francazione, che ſi ſtipulerà dall' Illuſtriſſimo Sig. Confaloniere, e Signori Aſſonti di Camera, ad ogni volontà de' medemi Creditori eſtratti, ſi potrà levare con rilaſcio, che ſarà ſpedito a lor favore per gli Atti dell' infraſcritto Notaro, avendo però eſſi Creditori eſtratti eſibita in detti Atti fede della francazione ſottoſcritta da uno de' Notari Cancellieri di detta Camera di Bologna, aſſieme con altra fede del Campioniere di detto Monte Suſſidio Quarto, che la partita del Credito eſtratto foſſe ſenza vincolo, e per le partite vincolate ſe li ſpedirà il rilaſcio con fede del medeſimo Campioniere (aſſieme con l' altra ſuddetta della francazione) che ſia adempito il vincolo, ò ottenutane giudizialmente la liberazione.

Parimente volendo l'Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Sig. Cardinale Legato, col conſenſo degl' Illuſtriſſimi Signori Confaloniero, ed Aſſonti di Camera far godere ogni poſſibile vantaggio a medemi Signori Creditori eſtratti, ſe li notifica, che deſiderando eſſi acquiſtare Luoghi in uno degli altri Monti eretti ſotto nome di Suſſidio Terzo, e Quinto preſentemente non ancor' interamente venduti, col prezzo pervenutoli con la preſente eſtrazione, ed affrancazione, li ſarà fatto per queſta volta ſolamente, e dentro il termine d'un Meſe dalli predetti Illuſtriſſimi Signori Confaloniere, ed Aſſonti di Camera l'Inſtromento di vendita di tanti altri Luoghi di detti altri Monti ſenza veruna ſpeſa di Mercede per l'Inſtromento dell'acquiſto, e per la partita di Credito da darſeli in Campione.

La preſente Notificazione pubblicata, ed affiſſa alli luoghi ſoliti della Città, ed eſeguita al Campioniere del Monte Suſſidio Quarto, obbligherà ogni uno delli quì ſotto notati, come ſe gli foſſe ſtata perſonalmente intimata, ed eſeguita.

Dato in Bologna dal Palazzo delll a Noſtra ſolita Reſidenza queſto dì 21. Marzo 1722.

Nota de' Nomi, e Cognomi de' Signori Creditori, e de' Luoghi del Monte Suſſidio Quarto eſtratti li 28. Marzo corrente.

Signori Marcheſe Domenico Maria de Mari di Genova Luoghi ——— num. 6
D. Gio: Antonio de Albizzù Marcheſe di Villa Maggiore Spagnolo ——— num. 13
Marcheſe Lorenzo Centurioni di Genova ——— num. 7
Collegj del Gesù di Genova, e di Savona — num. 8
Franceſco, e Fratelli Galli di Bologna —— num. 2
MM. di S. Marta di Genova ——— num. 3

PP.

PP. Teatini di S. Georgio di Genova —— num. 2
Co Leonardo Doria di Genova ——-—— num. 1
Giacomo Filippo Carrega di Genova —— num. 2
Francesco, e Fratelli Carlini di Bologna — num. 1
Ospitali della Vita, e della Morte di Bologna —— num. 1
Dottore Agostino Paradisi di Città di Castello —— num. 1
Nicolò Maria Lomelini di Genova —— num. 2
Dott: Francesco Cavallina di Bologna —— num. 1

In tutto Luoghi num. 50

T. Card. Ruffo Legato.
Antonius Bovius Vex. Just.

Joannes Maria Pedini Not. Actuarius in Foro Civili Eminentiss., & Reverendiss. Domini Bononiæ Cardinalis Legati.

NOTIFICATIONE.

Per l' Estrazione de' Luoghi del Monte Sussidio Quarto.

Pubblicata in Bologna il primo Settembre 1722.

ESsendosi ritrovato dall' Esame de' Conti dal primo Gennaro 1722. a tutto li 25. Agosto Anno corrente un' Avanzo di lire Ottomila quattrini della Dote assegnata per le rendite, ed affrancazioni del Monte Sussidio Quarto, fatto dopo l'altra estrazione de' Luoghi 50., ed avanti la pubblicazione della Sospensione della metà dell' ultimo Aumento del Dazio della Macina, e conosciutosi, col solito di sua Provvida Attenzione, e Vigilanza, dall'Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Tomaso Ruffo Vescovo di Ferrara, e Legato di Bologna, molto vantaggioso al pubblico bene proseguire nella sollecita esecuzione alla legge del Chirografo della gloriosa memoria di CLEMENTE XI., per sollevare, quanto più presto possibile sarà, questa Città coll' estinzione del detto Monte, anco dall' altra metà di detta ultima gravezza, col consenso degl' Illustrissimi Sig. Confaloniero di Giustizia, ed Assonti di Camera, ha l' Eminenza Sua stabilito, che si estinguano tanti luoghi del detto Monte, quanta sia la somma di essi avanzi; In esecuzione di che, col previo invito de' Signori Deputati, e Campioniere de' Signori Creditori di detto Monte, si è venuto dagl' Illustrissimi Signori Confaloniere, ed Assonti di questa Camera, secondo le convenzioni degl' Instromenti delle Vendite de' Luoghi del medesimo Monte, all' Estrazione di Luoghi Vinti del medesimo Monte, corrispondenti alla predetta somma di Lire Ottomila, ed essendo stati estratti gl' infrascritti Signori

gnori Creditori Montisti per le quantità, e luoghi quì sotto a ciascheduno notati, come da' rogiti di detta estrazione ricevuti da'Notari Cancellieri di questa Camera di Bologna.

Però d'ordine, e comandamento del predetto Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Ruffo Legato, anco come Esecutore Appostolico del predetto Chirografo, e d'altre posteriori Risoluzioni Appostoliche, emanate li 1. Agosto corrente, ad Instanza de'predetti Signori Assonti di Camera s'intima, e notifica agl'infrascritti Signori Creditori estratti, essersi loro, dell'avanzo predetto di Lire Ottomila, già depositato sùl Monte di Pietà alla forma di detto Chirografo, passate in Credito le quantità quì sotto a cadauno notate, corrispondenti alli Luoghi, per li quali sono stati estratti, come pure essersi passati appresso il medesimo Monte come depositario de' frutti de'Creditori suddetti, li frutti corrispettivi decorsi, e non pagati per tutto il giorno d'oggi, e queste per prezzo della francazione de' predetti luoghi estratti, e come dalla fede del Deposito, della quale neglì Atti dell' infrascritto Notaro Attuario nel Foro Civile di Sua Eminenza; Dichiarando l'Eminenza Sua da oggi in avvenire cessata qualunque corrispostą de' frutti, e tutto a tenore delle Convenzioni, e patti degl'Instromenti di Vendita di detti luoghi, a' quali s'abbia l'opportuna relazione.

Avvertendo, che il denaro, subito fatto l' Instromento di fancazione, che si stipulerà dall'Illustrissimo Sig. Confaloniere, e Signori Assonti di Camera ad ogni volontà de' medesimi Creditori estratti, si potrà levare con rilascio, che sarà spedito a lor favore per gli Atti dell' infrascritto Notaro, avendo però essi Creditori estratti esibita in detti Atti fede della francazione, sottoscritta da uno de' Notari Cancellieri di detta Camera di Bologna, insieme con altra fede del Campioniere di detto Monte Sussidio Quarto, che la partita del Credito estratto fosse senza vincolo, e per le partite vincolate si spedirà loro il rilascio con fede del medesimo Campio-

pioniere (insieme con l'altra suddetta della francazione) che sia adempito il vincolo, ò ottenutane giudizialmente la liberazione.

La presente Notificazione pubblicata, ed affissa alli luoghi soliti della Città, ed eseguita al Campioniere del Monte Suffidio Quarto, obbligherà ogni uno delli quì sotto notati, come se gli fosse stata personalmente intimata, ed eseguita.

Data in Bologna dal Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì 31. Agosto 1722.

Nota de' Nomi, e Cognomi de' Signori Creditori, e de' Luoghi del Monte Suffidio Quarto estratti li 31. Agosto 1722.

Niccolò Maria Lomellini di Genova Luoghi	num.	2
Giacomo Filippo Carrega di Genova	num.	2
Ospitali della Vita, e della Morte di Bologna	num.	2
Francesco, e Fratelli Galli di Bologna	num.	1
Dott. Agostino Paradisi di Città di Castello	num.	2
Marchese Lorenzo Centurioni di Genova	num.	4
Collegi del Gesù di Genova, e di Savona	num.	3
D. Antonio d' Albizù Marchese di Villa Maggiore Spagnolo	num.	1
Francesco, e Fratelli Carlini di Bologna	num.	2
PP. Teatini di S. Giorgio di Genova	num.	1
Dott. Francesco Cavallina di Bologna	num.	1
In tutto Luoghi	num.	21

T. Card. Ruffo Legato.

Albertus de Grassis Pallottus Vex. Just.

Joannes Maria Pedini Not. Actuarius in Foro Civili Eminentissimi, & Reverendissimi Domini Cardinalis Legati.

NO-

NOTIFICAZIONE

Per l'Estrazione de' Luoghi del Monte Sussidio Terzo.

Pubblicata in Bologna li 12. Settembre 1722.

ESsendosi ritrovato dall' Esame de' Conti dalli 17. Dicembre 1720. per tutto il dì 25. Agosto Anno corrente un'Avanzo di Lire Ventimila quattrini della Dote assegnata per le rendite, ed affrancazioni del Monte Sussidio Terzo, e conosciutosi, col solito di sua Provvida Attenzione, e Vigilanza, dall' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Tomaso Ruffo Vescovo di Ferrara, e Legato di Bologna, molto vantaggioso al pubblico bene dare sollecita esecuzione alla legge del Chirografo della gloriosa memoria di Clemente XI., per sollevare, quanto più presto possibile sarà, questa coll' estinzione del detto Monte dalle gravezze di un Bolognino per Carro, e di un quattrino per libra di carne, che si vende a ritaglio, non compresa la Porcina, dal suddetto Sommo Pontefice aggionte alli Dazi delle Porte, e del Ritaglio, col consenso degl' Illustrissimi Signori Confaloniero di Giustizia, ed Assonti di Camera, hà l' Eminenza Sua stabilito, che si estinguano tanti luoghi del detto Monte, quanta sia la somma di essi avanzi; In esecuzione di che, col previo invito, e presenza de' Signori Deputati, e Campioniere de' Signori Creditori di detto Monte, si è venuto dagl' Illustrissimi Signori Confaloniere, ed Assonti di questa Camera, secondo le convenzioni degl' Instromenti delle Vendite de' Luoghi del medesimo Monte all' Imborsazione, e successiva Estrazione di Luoghi Cinquanta del medesimo Monte, corrispondenti alla predetta

somma

ſomma di Lire Ventimila, ed eſſendo ſtati eſtratti gl' infraſcritti Signori Creditori Montiſti per la quantità, e luoghi quì ſotto a ciaſcheduno notati, come da' Rogiti di detta Imborſazione, ed Eſtrazione ricevuti da' Notari Cancellieri di queſta Camera di Bologna.

Però d' ordine, e comandamento del predetto Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Sig. Cardinale Ruffo Legato, anco come Eſecutore Appoſtolico del predetto Chirografa, e d' altre poſteriori Riſoluzioni Appoſtoliche, emanate li 2. Agoſto paſſato, ad Inſtanza de' predetti Signori Aſſonti di Camera s' intima, e notifica agl' infraſcritti Signori Creditori eſtratti; eſſerſi loro, dell'avanzo predetto di Lire Ventimila, già depoſitate ſùl Monte di Pietà alla forma di detto Chirografo, paſſate in Credito le quantità quì ſotto a cadauno notate, corriſpondenti alli Luoghi, per li quali ſono ſtati eſtratti, come pure eſſerſi appreſſo il medeſimo Monte, come depoſitario de' frutti de' Creditori ſuddetti, paſſati li frutti corriſpettivi decorſi, e non pagati per tutto il giorno d'oggi, e queſte per prezzo della francazione de' predetti luoghi eſtratti, e come dalla fede del Depoſito, della quale negli Atti dell'infraſcritto Notaro Attuario nel Foro Civile di Sua Eminenza; Dichiarando l' Eminenza Sua da oggi in avvenire ceſſata qualunque corriſpoſta de' frutti, e tutto a tenore delle Convenzioni, e patti degl'Inſtromenti di Vendita di detti luoghi, a' quali s'abbia l'opportuna relazione; Avvertendo, che il denaro, ſubito fatto l' Inſtromento di francazione, che ſi ſtipulerà dall' Illuſtriſſimo Sig. Confaloniere, e Signori Aſſonti di Camera, ad ogni volontà de' medeſimi Creditori eſtratti, ſi potrà levare con rilaſcio, che ſarà ſpedito a lor favore per gli Atti dell' infraſcritto Notaro, avendo però eſſi Creditori eſtratti eſibita in detti Atti fede della francazione, ſottoſcritta da uno de' Notari Cancellieri di detta Camera di Bologna, inſieme con altra fede del Campioniere di detto

il

Monte Suſſidio Terzo, che la partita del Credito eſtratto foſſe ſenza vincolo, e per la partite vincolate ſi ſpedirà loro il rilaſcio con fede del medeſimo Campioniere (inſieme con l'altra ſuddetta della francazione) che ſia adempito il vincolo, ò ottenutane giudizialmente la liberazione.

La preſente Notificazione pubblicata, e affiſſa alli luoghi ſoliti della Citta, ed eſeguita al Campioniere del Monte Suſſidio Terzo, obbligherà ogni uno delli quì ſotto notati, come ſe gli foſſe ſtata perſonalmente intimata, ed eſeguita.

Data in Bologna dal Palazzo della Noſtra ſolita Reſidenza queſto di 11. Settembre 1722.

Nota de' Nomi, Cognomi de' Signori Creditori, e de' Luoghi del Monte Suſſidio Terzo eſtratti li 10. Settembre 1722.

Gio: Maria Cambiaſo quon. Gio: Battiſta di Genova luoghi due ———— num. 2
Gio: Stefano Carlini di Novi luoghi uno ———— num. 1
Bartolomeo Cambiaſo quon. Gio: Battiſta di Genova luoghi uno ———— num. 1
Collegio Poeti di Bologna luoghi due ———— num. 2
Cavalier Pier Franceſco Caſtelli di Firenze luoghi ventitrè ———— num. 23
Santino Cambiaſo quon. Gio: Battiſta di Genova luoghi uno ———— num. 1
Padre Aleſſandro Baſſani dell' Oratorio di S. Filippo Neri di Bologna, Erede fiduciario del già D. Valerio dal Buono luoghi uno ———— num. 1
Inſtituto delle Scienze di Bologna luoghi trè ———— num. 3
MM. de' SS. Bernardino, e Marta di Bologna luoghi uno ———— num. 1
Biagio Antonio Ferrari di Roma luoghi due ———— num. 2
Gio: Lanfranco Grimaldi di Genova luoghi quattro ———— num. 4

Gio: Angelo Belloni di Bologna luoghi due —— num. 2
Claudio Maria Gandolfi di Genova luoghi uno —— num. 1
D. Cesare Colombo quon. Gio: Giorgio di Genova luoghi uno —————————— num. 1
Lorenzo Centurioni quon. Gio: Battista di Genova luoghi trè —————————— num. 3
Francesco Gaetano Cambiaso quon. Gio: Battista di Genova luoghi due —————— num. 2

In tutto luoghi cinquanta—num. 50

T Card. Ruffo Legato.
Aloysius Alberg. Capacellus Vex. Just.

Joannes Maria Pedini Not. Actuarius in Foro Civili Eminentissimi, & Reverendiss. Domini Bononiæ Cardinalis Legati.

NOTI-

NOTIFICAZIONE

Per la Francazione de' Luoghi estratti del Monte Sussidio Secondo.

Publicata in Bologna li 2. Ottobre 1722.

ESsendosi ritrovato dall'Esame de' Conti a tutto li 25. Agosto Anno corrente un'avanzo di Lire quarantamila quattrini della Dote assegnata per le rendite, ed affrancazione del Monte Sussidio Secondo, e conosciutosi, col solito di sua Provvida Attenzione, e Vigilanza, dall'Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Tomaso Ruffo Vescovo di Ferrara, e Legato di Bologna, molto vantaggioso al pubblico bene dare sollecita esecuzione alla legge delli Chirografi della gloriosa memoria di Clemente XI., ed alle Risoluzioni della Sagra Congregazione del sollievo emanate li 2. Agosto, ed approvate dalla Santità di Nostro Signore, per sollevare, quanto più presto possibile sarà, questa Città coll'estinzione del detto Monte dalla gravezza imposta per dote di detto Monte, col consenso degl'Illustrissimi Sig Confaloniere di Giustizia, ed Assonti di Camera, hà l'Eminenza Sua stabilito, atteso il lasso del Sessenio, che si estinguano tanti luoghi del detto Monte, quanta sia la somma di essi avanzi; In esecuzione di che, col previo invito, ed avviso delli Campioniere, ed Ufficiali de' Signori Creditori di detto Monte, ed in assenza de' medesimi non comparsi, si è venuto dagl'Illustrissimi Signori Confaloniere, ed Assonti di Camera, secondo le convenzioni degl' Instromenti delle Vendite de' luoghi del medesimo Monte all' Imborsazione di tutti li Nomi de' Signori Creditori, a' quali furono vendute le quote di detto Monte, per non essere ad essi loro sta-

ti denunziati li ſucceſſori de' primi Creditori; e ſucceſſiva Eſtrazione di luoghi Cento del medeſimo Monte, corriſpondenti alla predetta ſomma di lire quarantamila, ed eſſendo ſtati eſtratti gl' infraſcritti Signori Creditori Montiſti per le quantità, e luoghi quì ſotto a ciaſcheduno notati, come da' Rogiti di detta Imborſazione, ed Eſtrazione ricevuti da' Notari Cancellieri di queſta Camera di Bologna.

Però d' ordine, e comandamento del predetto Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Sig. Cardinal Ruffo Legato, anche come Eſecutore Appoſtolico delli predetti Chirografi, e d' altre poſteriori Riſoluzioni Appoſtoliche ſuddette ad Inſtanza de' predetti Signori Aſſonti di Camera s' intima, e notifica agl' Infraſcritti Signori Creditori eſtratti, e qualunque loro Succeſſori Univerſali, ò Singolari, ne' quali dal tempo degli acquiſti in preſente foſſero ſtati trasferiti li predetti luoghi di Monte, eſſerſi loro dell' avvanzo predetto di lire quarantamila già depoſitato sùl Monte di Pietà alla forma di detti Chirografi, paſſate in credito le quantità quì ſotto a cadauno notate, corriſpondenti alli luoghi, per li quali ſono ſtati eſtratti, come pure eſſerſi paſſati appreſſo il medeſimo Monte, come Depoſitario de' frutti de' Creditori ſuddetti, li frutti corriſpettivi decorſi, e non pagati per tutto il giorno d' oggi, e queſte per prezzo della francazione de' predetti luoghi eſtratti, e come dalla fede del Depoſito, della quale negli Atti dell' infraſcritto Notaro Attuario nel Foro Civile di Sua Eminenza. Dichiarando l'Eminenza Sua da oggi in avvenire ceſſata qualunque corriſpoſta de' frutti a comodo, ed incomodo de' Creditori medeſimi ne' caſi riſpettivamente infraſcritti, e tutto a tenore delle Convenzioni, e patti degl' Inſtromenti di Vendita di detti luoghi, a' quali s'abbia l'opportuna relazione.

Volendo però l'Eminenza Sua Reverendiſſima, che reſti a' predetti, ed infraſcritti Creditori eſtratti, ſecondo l'ordine dell' Eſtrazione, la facoltà riſervata negl' Inſtromenti delle

delle compre, di dichiarare, se vogliano francare tutto il Capitale, oltre la parte estratta, per il qual' effetto, colla presente d'ordine del predetto Eminentissimo Sig. Cardinal Legato, ad instanza de' medesimi Signori Assonti di Camera si notifica restar concesso un termine di Giorni quaranta a' predetti, ed infrascritti Creditori estratti, loro legittimi Successori Universali, ò Singolari a fare detta dichiarazione, secondo l'ordine dell' Estrazione, entro il quale facendosi, secondo detto ordine, la detta dichiarazione da predetti, si pagherà loro tutto il suo Capitale, ò quella parte, che vorranno francare, esibita fede della quantità del Credito, e di essere Successore dell' Estratto: spirato il qual termine di Giorni quaranta, non sarà più lecito fare detta dichiarazione, se non quando si facesse nuova Estrazione.

Avvertendo, che ne' casi rispettivamente suddetti, subito fatto l'Instromento di Francazione, quale si stipulerà dall'Illustrissimo Sig. Confaloniere, e Signori Assonti di Camera, ò anche dal solo Illustrissimo Sig. Confaloniere a nome, e comodo di Camera ad ogni volontà de' medesimi Creditori Estratti, e loro Successori predetti, si potrà levare il denaro con rilascio, che sarà spedito a lor favore per gli Atti dell' infrascritto Notaro, avendo però essi Creditori estratti esibita in detti Atti fede de la Francazione, sottoscritta da uno de' Notari Cancellieri di detta Camera di Bologna, insieme con altra fede del Campioniere di detto Monte Sussidio Secondo, che la partita del Credito estratto fosse senza vincolo, e per le partite vincolate si spedirà loro il rilascio con fede del medesimo Campioniere (insieme con l'altra suddetta della Francazione) che sia adempito il Vincolo, ò ottenutane giudizialmente la liberazione.

La presente Notificazione pubblicata, ed affissa alli luoghi soliti della Città, ed eseguita al Campioniere del Monte Sussidio Secondo obbligherà ogni uno delli quì sotto notati, e loro Successori Universali, e Singolari, come sopra,

come

come se gli fosse stata personalmente intimata, ed eseguita.

Dato in Bologna dal Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì 27. Settembre 1722.

T. Card. Ruffo Legato.
A. Albergatus Capacellus Vex. Just.

Nota de' Nomi, e Cognomi de' Signori Creditori, e de' Luoghi del Monte Sussidio Secondo, estratti li 16. Settembre 1722.

Gio. Carlo quon. Gio. Giacomo Brignole di Genova Luoghi quattro —— num. 4
Gio. Angelo Belloni di Bologna luoghi trè —— num. 3
Steffano Piastra per persona da nominare luoghi quattro —— num. 4
Cesare Alessandro, e Giuseppe Antonio Fratelli Scarselli di Bologna luoghi due —— num. 2
Steffano quon. Simone Pallavicini di Genova luoghi otto —— num. 8
Teresa Bracelli Chiesa, e Carlo Bagliani di Genova luoghi trè —— num. 3
Stefano quon. Girolamo Mari di Genova luoghi trè - num. 3
Ettore Fiesco quon. Innocenzo di Genova luoghi uno —— num. 1
Anna Maria Marchesini di Bologna luoghi uno —— num. 1
Giacomo Filippo quon. Gio. Battista Carrega di Genova luoghi quattro —— num. 4
Comunità di Dozza luoghi uno —— num. 1
Eredità di Girolamo Amadei luoghi due —— num. 2
Domenico quon. Gio. Steffano Pallavicinì di Genova luoghi cinque —— num. 5
Niccolò Fiesco di Genova luoghi cinque —— num. 5

D. Giu-

D. Giuſeppe Maria, e P. Lorenzo Maſſoni luoghi
due ——————————————— num. 2
Lodovico Chiarini luoghi uno ——————— num. 1
Franceſco Maria Serra di Genova luoghi trè ——— num. 3
Giacomo Tazzi di Bologna luoghi uno ———————num. 1
Camera di Bologna Amminiſtratrice del Legato del
fù Conte Vincenzo Ercolani luoghi uno ——— num. 1
Putte di Santa Croce di Bologna luoghi due ——— num. 2
Conte Paolo Bolognetti di Bologna luoghi trè ——— num. 3
Marcheſa Maria Durazzi Brignole di Genova luo-
ghi quattro ——————————— num. 4
Maria Benedetta Donghi Pinello di Genova luoghi
uno ——————————————— num. 1
Paris Maria Boſchi di Bologna luoghi quattro ——— num. 4
Gio. Lodovico Francia di Bologna luoghi due ——— num. 2
Giuſeppe Antonio Torri di Bologna luoghi uno — num. 1
Franceſco Pizzoli luoghi uno ——————— num. 1
D. Agoſtino Morandi di Genova luoghi uno ——— num. 1
Monte del Matrimonio di Bologna luoghi trè ——— num. 3
Gio. Benedetto del quon. Giorgio Spinola di Geno-
va luoghi due ——————————— num. 2
Collegio Jacobs detto de' Fiamenghi di Bologna luo-
ghi uno ——————————————— num. 1
Gio. Franceſco Galli di Bologna luoghi uno ——— num. 1
Amadeo Stella di Bologna luoghi uno ——————— num. 1
Cattaneo Pinello ol. Niccolò Cataneo quon. Aleſ-
ſandro Pinello di Genova luoghi uno ——— num. 1
Marcello quon. Giacomo Filippo Durazzi di Geno-
va luoghi due ——————————— num. 2
Monache di S. Catterina in Bologna luoghi uno —— num. 1
Congregazione della Novena de' Morti nel Gesù di
Genova luoghi uno ——————————— num. 1
Padri Minimi di S. Benedetto di Bologna luoghi
uno ——————————————— num. 1

Ago-

Agostino Morandi quon. Michel' Angelo luoghi uno ——————————— num. 1
Ospedale degli Esposti di Bologna luoghi due —— num. 2
Senatore Marchese Paolo Magnani di Bologna luoghi due ——————————— num. 2
Senatore Conte Niccolò Caprara di Bologna luoghi uno ——————————— num. 1
Marchese Giorgio quon. Ambrogio Doria di Genova luoghi due ——————————— num. 2
Carlo Samelli di Bologna luoghi uno ——————— num. 1
Università de'Servitori di Bologna luoghi uno —— num. 1
Paolo Salaroli di Bologna per Persona da nominare luoghi uno ——————————— num. 1
Monache di S.Silvestro di Pisa dette del Corpus Domini in Genova luoghi uno ——————— num. 1
Giuseppe Pedrini di Bologna luoghi uno ————— num. 1

Luoghi Cento —— num. 100

Joannes Maria Pedini Not. Actuarius in Foro Civili Eminentiss., & Reverendiss. Domini Bononiæ Cardinalis Legati.

NOTI-

NOTIFICAZIONE

Per l'Estrazione de' Luoghi del Monte Sussidio Terzo.

Pubblicata in Bologna li 20. *Marzo* 1723.

ESsendosi ritrovato dall' Esame de' Conti fatto delle Doti del Monte Sussidio Terzo dopo l'altro primo conto a tutto il dì 25. Agosto 1722. esservi a tutto Decembre Anno medesimo Lire Sedicimila da poter' errogare in affrancazione di Luoghi Quaranta, oltre li 50. già estratti, e francati il dì 12. Settembre Anno medesimo 1722., e conosciutosi, col solito di sua Provvida Attenzione, e Vigilanza, dall'Eminentiss.; e Reverendissimo Sig. Card. Tomaso Ruffo Vescovo di Ferrara, e Legato di Bologna, molto vantaggioso al pubblico bene proseguire nella sollecita esecuzione alla legge del Chirografo della gloriosa memoria di Clemente XI., per sollevare, quanto più presto possibile sarà, questa Città coll' estinzione di detto Monte delle gravezze di un Bolognino per Carro, e di un quattrino per libra di carne, che si vende a ritaglio, non compresa la Porcina, dal suddetto Sommo Pontefice aggionte alli Dazj delle Porte, e del Ritaglio, col consenso degl' Illustrissimi Signori Confaloniero di Giustizia, ed Assonti di Camera, hà l'Eminenza Sua stabilito, che si estinguano tanti Luoghi del detto Monte, quanta sia la somma predetta di Lire Sedicimila; In esecuzione di che, col previo invito, e presenza de' Signori Deputati, e Campioniere de' Signori Creditori di detto Monte si è venuto dagl' Illustrissimi Signori Confaloniero, ed Assonti di questa Camera, secondo le convenzioni degl' Instromenti delle Vendite de' Luoghi del medesimo Monte

all'Estrazione di luoghi Quaranta del medesimo Monte, corrispondenti alla predetta somma di LireSedicimila, ed essendo stati estratti gl'infrascritti Signori Creditori Montisti per la quantità, e luoghi quì sotto a ciascheduno notati, come da' Rogiti di detta Estrazione ricevuti da Notari Cancellieri di questa Camera di Bologna.

Però d'ordine, e comandamento del predetto Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Ruffo Legato, anco come Esecutore Appostolico del predetto Chirografo, e d'altre posteriori Risoluzioni Appostoliche, emanate li 2. Agosto passato, ad Instanza de' predetti Signori Assonti di Camera s'intima, e notifica agl'infrascritti Signori Creditori estratti; essersi loro, delle suddette Lire sedicimila, già depositate sùl Monte di Pietà alla forma di dette Chirografo, passate in Credito le quantità quì sotto a cadauno notate, corrispondenti alli Luoghi, per li quali sono stati estratti, come pure essrsi appresso il medesimo Monte, come Depositario de' frutti de' Creditori suddetti, passati i frutti corrispettivi decorsi, e non pagati per tutto il giorno d'oggi, e questo per prezzo della francazione de' predetti luoghi estratti, e come dalla fede del Deposito, della quale negli Atti dell'infrascritto Notaro Attuario nel Foro Civile di Sua Eminenza; Dichiarando l'Eminenza Sua da oggi in avvenire cessata qualunque corrisposta de' frutti, e tutto a tenore delle Convenzioni, e patti degl'Instromenti di Vendita di detti luoghi, a' quali s'abbia l'opportuna relazione.

Avvertendo, che il denaro, subito fatto l'Instromento di francazione, che si stipulerà dall'Illustrissimo Sig. Confaloniero, e Signori Assonti di Camera ad ogni volontà de' medesimi Creditori estratti; si potrà levare con rilascio, che sarà spedito a lor favore per gli Atti dell'infrascritto Notaro, avendo però essi Creditori estratti esibita in detti Atti fede della francazione sottoscritta da uno de' Notari

Can-

Cancellieri di detta Camera di Bologna, insieme con altra fede del Campioniere di detto Monte Sussidio Terzo, che la partita del Credito estratto fosse senza vincolo, e per le partite vincolate si spedirà loro il rilascio con fede del medesimo Campioniere (insieme con l'altra suddetta della francazione) che sia adempito il vincolo, ò ottenutane giudizialmente la liberazione.

La presente Notificazione pubblicata, e affissa alli luoghi soliti della Città, ed eseguita al Campioniere del Monte Sussidio Terzo, obbligherà ogni uno delli quì sotto notati, come se gli fosse stata personalmente intimata, ed eseguita.

Data in Bologna dal Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì 18. Marzo 1723.

Nota de' Nomi, e Cognomi de' Signori Creditori, e de' Luoghi del Monte Sussidio Terzo estratti li 18. Marzo 1723.

Michele Angelo Cambiaso quon. Gio: Battista di Genova luoghi due —— num. 2
Cavaliere Pier Francesco Castelli di Firenze luoghi tredici —— num. 13
Biagio Antonio Ferrari di Roma luoghi due —— num. 2
Gio: Angelo Belloni di Bologna luoghi due —— num. 2
Claudio Maria Gandolfi di Genova luoghi uno —— num. 1
Lorenzo Centurioni quon. Gio: Battista di Genova luoghi due —— num. 2
Instituto delle Scienze di Bologna luoghi uno —— num. 1
Francesco Maria, e Domenico Maria Fratelli Galli di Bologna luoghi uno —— num. 1
Bartolomeo Cambiaso quon. Gio: Battista di Genova luoghi due —— num. 2
Francesco Gaetano Cambiaso quon. Gio: Battista di Genova luoghi uno —— num. 1
Marco Antonio Collina Sbaraglia luoghi due —— num. 2

March. Carlo, e Fratelli Gerini di Firenze luoghi cinque ——— num. 5
Suore di S. Bernardino di Bologna luoghi uno —— num. 1
Santino Cambiaso q. Gio: Battista luoghi uno —— num. 1
D. Cesare Colombo quon. Gio: Giorgio Sacerdote di Genova luoghi uno ——— num. 1
Compagnia di Santa Maria della Centura di Bologna luoghi uno ——— num. 1
Monsig. Pompeo Aldrovandi di Bologna luoghi uno ——— num. 1
Gio: Lanfranco Grimaldi di Genova luoghi uno — num. 1

In tutto Luoghi quaranta— num. 40

T. Card. Ruffo Legato.
Joannes Lambertinus Vex. Just.

Joannes Maria Pedini Not. Actuarius in Foro Civili Eminentiss., & Reverendiss. Domini Bononiæ Cardinalis Legati.

NO-

NOTIFICAZIONE

Per la Francazione de' Luoghi estratti del Monte Sussidio Secondo.

Pubblicata in Bologna li 28. *Maggio* 1723.

ESsendosi ritrovato dall'Esame de' Conti dalli 25. Agosto a tutto l'Anno passato 1722. un'avvanzo di Lire quattordici milla, e ottocento quattrini della Dote assegnata per le rendite, ed affrancazioni del Monte Sussidio Secondo, e conosciutosi, col solito di sua provvida Attenzione, e Vigilanza dall' Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Tomaso Ruffo Vescovo di Ferrara, e Legato di Bologna, molto vantaggioso al pubblico bene dare sollecita esecuzione alla legge delli Chirografi della gloriosa memoria di Clemente XI., ed alle Risoluzioni della Sagra Congregazione del Sollievo emanate li 2. Agosto 1722., ed approvate dalla Santità di Nostro Signore, per sollevare, quanto più presto possibile sarà, questa Città coll'estinzione del detto Monte, dalla gravezza imposta per dote di detto Monte, col consenso degl' Illustrissimi Signori Confaloniere di Giustizia, ed Assonti di Camera, hà l'Eminenza Sua stabilito, atteso il lasso del Sessennio, che si estinguano tanti luoghi del detto Monte, quanta sia la somma di essi avvanzi; In esecuzione di che, col previo invito, ed avviso delli Campioniere, ed Uffiziali de' Signori Creditori di detto Monte, ed in assenza de' medesimi non comparsi, si è venuto dagl' Illustrissimi Signori Confaloniere, ed Assonti di Camera, secondo le convenzioni degl' Instromenti delle Vendite de' luoghi del medesimo Monte, all'estrazione di tanti Nomi de' Signori Creditori, a' quali furono vendute le quote di detto Monte, per

per non essere ad essi loro stati denunziati i successori de' primi Creditori; per luoghi numero trenta sette del medesimo Monte, corrispondenti alla predetta somma di lire quattordici mila, e ottocento, ed essendo stati estratti gl'infrascritti Signori Creditori Montisti per le quantità, e luoghi quì sotto a ciascheduno notati, come da' Rogiti di detta Estrazione ricevuti da' Notari Cancellieri di questa Camera di Bologna.

Però d'ordine, e comandamento del predetto Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Card. Ruffo Legato, anche come Esecutore Appostolico delli predetti Chirografi, e d'altre posteriori Risoluzioni Appostoliche suddette ad Instanza de' predetti Signori Assonti di Camera s'intima, e notifica agl' infrascritti Signori Creditori estratti, e qualunque loro Successori Universali, ò Singolari, ne' quali dal tempo degli acquisti in presente fossero stati trasferiti li predetti luoghi di Monte, essersi loro dell' avvanzo predetto di lire quattordici mila, e ottocento già depositato sùl Monte di Pietà alla forma di detti Chirografi, passate in credito le quantità quì sotto a cadauno notate, corrispondenti alli luoghi, per li quali sono stati estratti, come pure essersi passati appresso il medesimo Monte, come Depositario de' frutti de' Creditori suddetti, li frutti corrispettivi decorsi, e non pagati per tutto il giorno d'oggi, e queste per prezzo della francazione de' predetti luoghi estratti, e come dalla fede del Deposito, della quale negli Atti dell' infrascritto Notaro Attuario nel Foro Civile di Sua Eminenza. Dichiarando l'Eminenza Sua da oggi in avvenire cessata qualunque corrisposta de' frutti a comodo, ed incomodo de' Creditori medesimi ne' casi rispettivamente infrascritti, e tutto a tenore delle Convenzioni, e patti degl' Instromenti di Vendita di detti luoghi, a' quali s'abbia l'opportuna relazione.

Volendo però l'Eminenza Sua Reverendissima, che resti a' predetti, ed infrascritti Creditori estratti, secondo l'ordine

ne dell' Estrazione, la facoltà riservata negl'Instromenti delle compre, di dichiarare, se vogliano francare tutto il Capitale, oltre la parte estratta, per il qual'effetto, colla presente d'ordine del predetto Eminentissimo Sig. Card. Legato, ad instanza de' medesimi Signori Assonti di Camera, si notifica restar concesso un termine di giorni quaranta a' predetti, ed infrascritti Creditori estratti, o loro legittimi Successori Universali, ò Singolari a fare detta dichiarazione, secondo l'ordine dell' Estrazione, entro il quale facendosi, secondo detto ordine, la detta dichiarazione da' predetti, si pagherà solo tutto il suo Capitale, ò quella parte, che vorranno francare, esibita fede della quantità del Credito, e di essere Successore dell' Estratto, spirato il qual termine di Giorni quaranta, non sarà più lecito fare detta dichiarazione, se non quando si facesse nuova Estrazione.

Avvertendo, che ne' casi rispettivamente suddetti, subito fatto l' Instromento di Francazione, quale si stipulerà dall' Illustrissimo Sig. Confaloniere, e Signori Assonti di Camera, ò anche dal solo Illustrissimo Sig. Confaloniere a nome, e comodo di Camera ad ogni volontà de' medesimi Creditori Estratti, e loro Successori predetti, si potrà levare il denaro con rilascio, che sarà spedito a lor favore per gli Atti dell' infrascritto Notaro, avendo però essi Creditori estratti esibita in detti Atti fede della Francazione, sottoscritta da uno de' Notari Cancellieri di detta Camera di Bologna, insieme con altra fede del Campioniere di detto Monte Sussidio Secondo, che la partita del Credito estratto fosse senza vincolo, e per le partite vincolate si spedirà loro il rilascio con fede del medesimo Campioniere (insieme con l' altra suddetta della francazione) che sia adempito il vincolo, ò ottenutane giudizialmente la liberazione.

La presente Notificazione pubblicata, ed affissa alli luoghi soliti della Città, ed eseguita al Campioniere del Monte Sussidio Secondo, obbligherà ogni uno delli quì sotto notati, e loro

e loro Successori Universali, e Singolari, come sopra, come se gli fosse stata personalmente intimata, ed eseguita.

Data in Bologna dal Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì 28. Maggio 1723.

T. Card. Ruffo Legato.
Camillus Gypsius Vex. Just.

Nota de' Nomi, e Cognomi de' Signori Creditori, e de' Luoghi del Monte Sussidio Secondo, estratti li 24. Maggio 1723.

Cesare Alessandro, e Giuseppe Antonio fratelli Scarselli di Bologna Luoghi trè ——— num. 3
Lodovico Vasè Pietramellara degli Orazj di Bologna luoghi uno ——— num. 1
Steffano Piastri di Bologna per persona da nominarsi luoghi trè ——— num. 3
Ospitale degli Esposti di Bologna luoghi uno ——— num. 1
Marchesa Maria Durazzi Brignole di Genova luoghi quattro ——— num. 4
Putte di S. Croce di Bologna luoghi trè ——— num. 3
Lodovico Chiarini di Bologna luoghi uno ——— num. 1
Ospitale di S. Francesco di Bologna luoghi uno ——— num. 1
Collegio Poeti di Bologna luoghi uno ——— num. 1
Livia Fieschi Lomellini di Genova luoghi uno ——— num. 1
Ettore Fiesco q. Innocenzo di Genova luoghi uno ——— num. 1
Senatore Co. Niccolò Caprara di Bologna luoghi uno ——— num. 1
P. Lodovico Moretti di Bologna luoghi uno ——— num. 1
Marc'Antonio, e Fratelli Zanotti, e Costantino Rachetti di Bologna luoghi uno ——— num. 1
Co. Paolo Bolognetti di Bologna luoghi uno ——— num. 1

Sena-

Senatore Marchese Paolo Magnani di Bologna luoghi uno ——————————— num 1
D. Lepido Pompeo Muratori di Bologna luoghi uno ——————————— num. 1
Francesco Maria Serra di Genova luoghi uno —— num. 1
Veronica Fieschi Centurioni di Genova luoghi due ——————————— num. 2
Amadeo Stella di Bologna luoghi uno ———— num. 1
Giuseppe Maria, e Fratelli Scarani di Bologna luoghi uno ——————————— num. 1
Giacomo Tazzi di Bologna luoghi uno ———— num. 1
P. Pier-antonio Adami di Bologna luoghi uno —— num. 1
Giacomo Filippo quon. Gio. Battista Carrega di Genova luoghi uno ——————— num. 1
Gio: Benedetto quon. Giorgio Spinola di Genova luoghi uno ——————— num. 1
Carlo Samelli di Bologna luoghi uno ———— num. 1
Padri Minimi di S. Benedetto di Bologna luoghi uno ——————————— num. 1

Luoghi —— num. 37

Joannes Maria Pedini Not. Actuarius in Foro Civili Eminentissimi, & Reverendissimi D. Bononiæ Cardinalis Legati.

NOTIFICAZIONE

Per l'estrazione de' Luoghi del Monte Sussidio Quarto.

Pubblicata in Bologna li 28. Maggio 1723.

Essendosi ritrovato dall'Esame de' Conti dalli 25. Agosto a tutto Dicembre 1722. un' Avvanzo di Lire Seimila, e ottocento quattrini del a Dote assegnata per le rendite, ed affrancazioni del Monte Sussidio Quarto, fatto dopo l'altra estrazione de' Luoghi 20. seguita in Settembre Anno suddetto 1722. compresa però la quota del reintegro, che per detto tempo si sarebbe dovuto agli Ecclesiastici di Città, per le gravezze assegnate per Dote al Monte Sussidio Quinto per essi Ecclesiastici dimesso a comodo delle francazioni di questo Monte Sussidio Quarto, e conosciutosi, col solito di sua provvida attenzione, e vigilanza, dall' Eminentissimo, e Reverendiss. Sig. Card. Tomaso Ruffo Vescovo di Ferrara, e Legato di Bologna molto vantaggioso al pubblico bene proseguire nella sollecita esecuzione alla legge del Chirografo della gloriosa mem. di Clemente XI., per sollevare, quanto più presto possibile sarà, questa Città coll' estinzione del detto Monte, anco dall' altra metà dell' ultima gravezza, col consenso degl' Illustrissimi Signori Confaloniero di Giustizia, ed Assonti di Camera, hà l' Eminenza Sua stabilito, che si estinguano tanti luoghi del detto Monte, quanta sia la somma di essi avvanzi; In essecuzione di che col previo invito del Campioniere de' Signori Creditori di detto Monte, si è venuto dagl' Illustrissimi Signori Confaloniere, ed Assonti di questa Camera, secondo le convenzioni degl' Instromenti delle Vendite de' Luoghi del medesimo Monte, all' Estra-

Estrazione di Luoghi Dieci sette del medemo Monte corrispondenti alla predetta somma di lire Sei mila ottocento, ed essendo stati estratti gl' infrascritti Signori Creditori Montisti per la quantità, e luoghi quì sotto a ciascheduno notati, come da' Rogiti di detta estrazione ricevuti da' Notari Cancellieri di questa Camera di Bologna.

Però d' ordine, e comandamento del predetto Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Ruffo Legato, anco come Esecutore Appostolico del predetto Chirografo, e d' altre posteriori Risoluzioni Appostoliche, emanate li 2. Agosto 1722. ad Instanza de' predetti Signori Assonti di Camera s' intima, e notifica agl' infrascritti Signori Creditori estratti; essersi loro, dell'avvanzo predetto di lire Sei mila ottocento, già depositate sùl Monte di Pietà alla forma di detto Chirografo, passate in Credito le quantità quì sotto a cadauno notate corrispondenti alli Luoghi, per li quali sono stati estratti, come pure essersi passati appresso il medemo Monte come Depositario de' frutti de' Creditori suddetti, li frutti corrispettivi decorsi, e non pagati per tutto il giorno d' oggi, e queste per prezzo della francazione de' predetti luoghi estratti, e come dalla fede del Deposito, della quale negli Atti dell' infrascritto Notaro Attuario nel Foro Civile di Sua Eminenza; Dichiarando l' Eminenza Sua da oggi in avvenire cessata qualunque corrisposta de' frutti, e tutto a tenore delle Convenzioni, e patti degl' Instromenti di Vendita di detti luoghi, a'quali s'abbia l' opportuna relazione.

Avvertendo, che il denaro, subito fatto l' Instromento di francazione, che si stipulerà dall' Illustrissimo Sig. Confaloniere, e Signori Assonti di Camera, ad ogni volontà de' medesimi Creditori estratti, si potrà levare con rilascio, che sarà spedito a lor favore per gli Atti dell' infrascritto Notaro, avendo però essi Creditori estratti esibita in detti Atti fede della francazione sottoscritta da uno de' Notari Cancellieri di detta Camera di Bologna, assieme con altra fede del Cam-

 pio-

pioniere di detto Monte Suſſidio Quarto, che la partita del Credito eſtratto foſſe ſenza vincolo, e per le partite vincolate ſe li ſpedirà il rilaſcio con fede del medeſimo Campioniere (inſieme con l'altra ſuddetta della francazione) che ſia adempito il vincolo, ò ottenutane giudizialmente la liberazione.

La preſente Notificazione pubblicata, ed affiſſa alli luoghi ſoliti della Città, ed eſeguita al Campioniere del Monte Suſſidio Quarto, obbligherà ogni uno delli quì ſotto notati, come ſe gli foſſe ſtata perſonalmeate intimata, ed eſeguita.

Dato in Bologna dal Palazzo della Noſtra ſolita Reſidenza queſto dì 28. Maggio 1723.

Nota de' Nomi, e Cognomi de' Signori Creditori, e de' Luoghi del Monte Suſſidio Quarto eſtratti li 24. Maggio 1723.

Co. Leonardo Doria di Genova luoghi uno — num. 1
Marcheſe Matteo Malvezzi di Bologna luoghi uno - num. 1
D. Antonio d'Albizù Marcheſe di Villa Maggiore Spagnuolo luoghi trè — num. 3
Collegj del Gesù di Genova, e di Savona luoghi due - num. 2
Giacomo Filippo Carrega di Genova luoghi trè — num. 3
Niccolò Maria Lomelini di Genova luoghi uno — num. 1
March. Lorenzo Centurioni di Genova luoghi quat. - num. 4
Franc., e fratelli Carlini di Bologna luoghi uno — num. 1
Marcheſe Domenico Maria de Mari di Genova luoghi uno — num. 1

Luoghi num. 17

T. Card. Ruffo Legato.
Camillus Gypſius Vex. Juſt.

Joannes Maria Pedini Not. Actuarius in Foro Civili Eminentiſſimi, & Reverendiſſ. Domini Bononiæ Cardinalis Legati.

NOTI-

NOTIFICAZIONE

Per l'Estrazione de' Luoghi del Monte Sussidio Terzo,

Pubblicata in Bologna li 22. Settembre 1724.

ESsendosi ritrovato dall' Esame de' Conti fatto delle Doti del Monte Sussidio Terzo dopo le due francazioni passate seguite li 23. Marzo 1722., e li 20. Marzo 1723. esservi un'avvanzo a tutto il dì 16. Agosto 1724. di Lire Sedicimila ottocento da poter' errogare in affrancazione di luoghi quarantadue, oltre li nonanta già estratti, e francati, e conosciutosi, col solito di sua Provvida Attenzione, e Vigilanza dall' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Tomaso Ruffo Vescovo di Ferrara, e Legato di Bologna, molto vantaggioso al pubblico bene proseguire nella sollecita esecuzione alla legge del Chirografo della gloriosa memoria di CLEMENTE XI., per sollevare, quanto più presto possibile sarà, questa coll' estinzione di detto Monte dalle gravezze di un Bolognino per Carro, e di un quattrino per libra di carne, che si vende a ritaglio, non compresa la Porcina, dal suddetto Sommo Pontefice aggionte alli Dazi delle Porte, e del Ritaglio, col consenso degl' Illustrissimi Signori Confaloniero di Giustizia, ed Assonti di Camera, hà l'Eminenza Sua stabilito, che si estinguano tanti luoghi del detto Monte, quanta sia la somma predetta di Lire Sedicimila ottocento. In esecuzione di che, col previo invito, e presenza de' Signori Deputati, e Campioniere de' Signori Creditori di detto Monte si è venuto dagl' Illustrissimi Signori Confaloniere, ed Assonti di questa Camera, secondo le convenzioni degl' Instromenti delle Vendite de' Luoghi del mede-

medeſimo Monte all'Eſtrazione di Luoghi Quarantadue del medeſimo Monte, corriſpondenti alla predetta ſomma di Lire Sedicimila ottocento; ed eſſendo ſtati eſtratti gl'infraſcritti Signori Creditori Montiſti per la quantità, e luoghi quì ſotto a ciaſcheduno notati, come da' Rogiti di detta Eſtrazione, ricevuti da' Notari Cancellieri di queſta Camera di Bologna.

Però d'ordine, e comandamento del predetto Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Sig. Cardinale Ruffo Legato, anco come Eſecutore Appoſtolico del predetto Chirografo, e d'altre poſteriori Riſoluzioni Appoſtoliche, emanate li 2. Agoſto 1722. ad Inſtanza de' predetti Signori Aſſonti di Camera s'intima, e notifica agl'infraſcritti Signori Creditori eſtratti, eſſerſi loro, delle ſuddette Lire Sedicimila ottocento, già depoſitate ſùl Monte di Pietà alla forma di detto Chirografo, paſſate in Credito le quantità quì ſotto a cadauno notate, corriſpondenti alli Luoghi, per li quali ſono ſtati eſtratti, come pure eſſerſi paſſati appreſſo il medeſimo Monte come depoſitario de' frutti de' Creditori ſuddetti, i frutti corriſpettivi decorſi, e non pagati per tutto il giorno d'oggi, e queſte per prezzo della francazione de' predetti luoghi eſtratti, e come dalla fede del Depoſito, della quale neglì Atti dell' infraſcritto Notaro Attuario nel Foro Civile di Sua Eminenza; Dichiarando l'Eminenza Sua da oggi in avvenire ceſſata qualunque corriſpoſta de' frutti, e tutto a tenore delle Convenzioni, e patti degl'Inſtromenti di Vendita di detti luoghi, a' quali s'abbia l'opportuna relazione.

Avvertendo, che il denaro, ſubito fatto l' Inſtromento di fancazione, che ſi ſtipulerà dall'Illuſtriſſimo Sig. Confaloniere, e Signori Aſſonti di Camera ad ogni volontà de' medeſimi Creditori eſtratti, ſi potrà levare con rilaſcio, che ſarà ſpedito a lor favore per gli Atti dell' infraſcritto Notaro, avendo però eſſi Creditori eſtratti eſibita in detti Atti fede della francazione, ſottoſcritta da uno de' Notari Cancellieri di

ri di detta Camera di Bologna, insieme con altra fede del Campioniere di detto Monte Sussidio Terzo, che la partita del Credito estratto fosse senza vincolo, e per le partite vincolate si spedirà loro il rilascio con fede del medesimo Campioniere (insieme con l'altra suddetta della francazione) che sia adempito il vincolo, ò ottenutane giudizialmente la liberazione.

La presente Notificazione pubblicata, ed affissa alli luoghi soliti della Città, ed eseguita al Campioniere del Monte Sussidio Terzo, obbligherà ogni uno delli quì sotto notati, come se gli fosse stata personalmente intimata, ed eseguita.

Dato in Bologna dal Palazzo dellla Nostra solita Residenza questo di 20. Settembre 1724.

Nota de' Nomi, e Cognomi de' Signori Creditori, e de' Luoghi del Monte Sussidio Terzo estratti li 20. Settembre 1724.

Gio: Angelo Belloni luoghi trè ———— num. 3.
March. Carlo, e Fratelli Gerini di Firenze luoghi trè - num. 3
Compagnia di S. Maria della Centura di Bologna luoghi due ———— num. 2
Suore di S. Bernardino di Bologna luoghi uno ——— num. 1
Biagio Antonio Ferrari di Roma luoghi quattro — num. 4
Cavaliere Pier Francesco Castelli di Firenze luoghi nove ———— num. 9
Legato del fù Co: Vincenzo Ercolani di Bologna luoghi due ———— num. 2
Instituto delle Scienze di Bologna luoghi trè ——— num. 3
Francesco Pizzoli di Bologna luoghi uno ——— num. 1
Gio: Steffano Carlini di Novi luoghi due ——— num. 2
Lorenzo Centurioni q. Gio: Battista di Genova luoghi quattro ———— num. 4

Fran-

Francesco Gaetano Cambiaso qu. Gio: Battista di Genova luoghi uno —————————— num. 1.

Gio. Maria Cambiaso q. Gio. Battista di Genova uno —————————— num. 1

Bartolomeo Cambiaso q. Gio. Battista di Genova luoghi uno —————————— num. 1

Abate Giuseppe Antonio Maggi d'Ancona luoghi due —————————— num. 2

D. Cesare Colombo q. Gio. Giorgio Sacerdote di Genova luoghi uno —————————— num. 1

Santino Cambiaso q. Gio. Battista di Genova luoghi uno —————————— num. 1

MM. di S. Marta di Genova luoghi uno ———— num. 1

Luoghi num. 42

T. Card. Ruffo Legato.
Guido Antonius Barbatia Vex. Just.

Joannes Maria Pedini Not. Actuarius in Foro Civili Eminentiss. & Reverendiss. D. Bononiæ Cardinalis Legati.

NOTI-

NOTIFICAZIONE.

Per l' Estrazione de' Luoghi del Monte Sussidio Quarto.

Pubblicata in Bologna li 14. *Marzo* 1724.

TRovandosi depositate sùl Sacro Monte di Pietà lire cinquemila seicento quattrini d'avvanzi delle rendite della Dote del Monte Sussidio Quarto fatti per l' Anno prossimo passato 1723., e conosciutosi, col solito di sua provvida Attenzione, e Vigilanza, dall' Eminentiss., e Reverendiss. Sig. Card. Tomaso Ruffo Vescovo di Ferrara, e Legato di Bologna, molto vantaggioso al pubblico bene proseguire nella sollecita esecuzione alla legge del Chirografo della gloriosa memoria di Clemente XI. per sollevare, quanto più presto possibile sarà, questa Città coll' estinzione di detto Monte, anco dell' altra metà dell' ultima gravezza, col consenso degl' Illustrissimi Signori Confaloniere di Giustizia, ed Assonti di Camera, hà l' Eminenza Sua stabilito, che si estinguano tanti luoghi del detto Monte, quanta sia la somma di essi avvanzi. In esecuzione di che, col previo invito del Campioniere de' Signori Creditori di detto Monte, si è venuto dagl' Illustrissimi Signori Confaloniere, ed Assonti di questa Camera, secondo le convenzioni degl' Instromenti delle Vendite de' Luoghi del medesimo Monte, all' Estrazione di luoghi quattordici del medesimo Monte, corrispondenti alla predetta somma di Lire cinque mila seicento, ed essendo stati estratti gl' infrascritti Signori Creditori Montisti per la quantità, e luoghi quì sotto a ciascheduno notati, come da Rogiti di detta Estrazione ricevuti da' Notari Cancellieri di questa Camera di Bologna.

Però d'ordine, e comandamento del predetto Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Ruffo Legato, anco come Esecutore Appostolico del predetto Chirografo, e d'altre posteriori Risoluzioni Appostoliche, emanate li 2. Agosto 1722. ad Instanza de' predetti Signori Assonti di Camera s'intima, e notifica agl'infrascritti Signori Creditori estratti; essersi loro, dell'avvanzo predetto di Lire cinque mila seicento, già depositate sùl Monte di Pietà alla forma di detto Chirografo, passate in Credito le quantità quì sotto a cadauno notate, corrispondenti alli Luoghi, per li quali sono stati estratti, come pure essersi passati appresso il medesimo Monte, come Depositario de' frutti de' Creditori suddetti, li frutti corrispettivi decorsi, e non pagati per tutto il giorno d'oggì, e questo per prezzo della francazione de' predetti luoghi estratti, e come dalla fede del Deposito, della quale negli Atti dell' infrascritto Notaro Attuario nel Foro Civile di Sua Eminenza. Dichiarando l'Eminenza Sua da oggi in avvenire cessata qualunque corrisposta de'frutti, e tutto a tenore delle Convenzioni, e patti degl'Instromenti di Vendita di detti luoghi, a' quali s'abbia l'opportuna relazione.

Avvertendo, che il denaro, subito fatto l'Instromento di francazione, quale si stipulerà dall'Illustrissimo Sig. Confaloniere, e Signori Assonti di Camera, ad ogni volontà de'medesimi Creditori Estratti si potrà levare con rilascio, che sarà spedito a lor favore per gli Atti dell' infrascritto Notaro, avendo però essi Creditori estratti esibita in detti Atti fede della Francazione, sottoscritta da uno de' Notari Cancelieri di detta Camera di Bologna, insieme con altra fede del Campioniere di detto Monte Sussidio Quarto, che la partita del Credito estratto fosse senza vincolo, e per le partite vincolate si spedirà loro il rilascio con fede del medesimo Campioniere (insieme con l'altra suddetta della Francazione) che sia adempito il Vincolo, ò ottenutane giudizialmente la liberazione.

La

La presente Notificazione pubblicata, ed affissa alli luoghi soliti della Città, ed eseguita al Campioniere del Monte Sussidio Quarto, obbligherà ogni uno delli quì sotto notati, come se gli fosse stata personalmente intimata, ed eseguita.

Dato in Bologna dal Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì 11. Marzo 1724.

Nota de' Nomi, e Cognomi de' Signori Creditori, e de' Luoghi del Monte Sussidio Quarto, estratti li 11. Marzo 1724.

Marchese Lorenzo Centurioni di Genova luoghi quattro ——— num. 4
Francesco, e Fratelli Galli di Bologna luoghi uno — num. 1
D. Antonio d' Albizzù Marchese di Villa Maggiore Spagnuolo luoghi trè ——— num. 3
Eredità di Giuseppe Maria Rizzi di Genova luoghi due ——— num. 2
Co. Leonardo Doria di Genova luoghi uno ——— num. 1
Collegio di Gesù di Genova, e di Savona luoghi uno num. 1
Marchese Domenico Maria de Mari di Genova luoghi uno ——— num. 1
Francesco, e Fratelli Carlini di Bologna luoghi uno num. 1

Luoghi — num. 14

T. Card. Ruffo Legato.
Ludovicus Manzolus Vex Just.

Joannes Maria Pedini Not. Actuarius in Foro Civili Eminentiss., & Reverendiss. Domini Bononiæ Cardinalis Legati.

NOTIFICAZIONE

Per la Francazione de' Luoghi estratti del Monte Sussidio Secondo.

Pubblicata in Bologna li 15. *Marzo* 1725.

ESsendosi ritrovato dall'Esame de' Conti dalli 31. Dicembre 1722. a tutto l'Anno 1724. un' avvanzo di Lire quattromila, e quattrocento quattrini della Dote assegnata per le rendite, e Francazioni del Monte Sussidio Secondo, e conosciutosi, col solito di sua Provvida Attenzione, e Vigilanza, dall' Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Tomaso Ruffo Vescovo di Ferrara, e Legato di Bologna, molto vantaggioso al pubblico bene dare sollecita esecuzione alla legge delli Chirografi della gloriosa memoria di Clemente XI., ed alle risoluzioni della Sagra Congregazione del Sollievo emanate li 2. Agosto 1722., ed approvate dalla Santità di Nostro Signore, per sollevare, quanto più presto possibile sarà, questa Città coll' estinzione del detto Monte, dalla gravezza imposta per dote di detto Monte, col consenso degl' Illustrissimi Sig. Confaloniero di Giustizia, ed Assonti di Camera, ha l' Eminenza Sua stabilito, atteso il lasso del Sessennio, che si estinguano tanti luoghi del detto Monte, quanta sia la somma di essi avvanzi; In esecuzione di che, col previo invito, ed avviso delli Signori Campioniere, ed Uffiziali de' Signori Creditori di detto Monte, ed in assenza de' medesimi non comparsi, si è venuto dagl'Illustrissimi Signori Confaloniere, ed Assonti di Camera, secondo le convenzioni degl' Instromenti delle Vendite de' Luoghi del medesimo Monte, all' Estrazione di tanti Nomi de' Signori Credi-

Creditori, a' quali furono vendute le quote di detto Monte, per non essere ad essi loro stati denunziati i Successori de' primi Creditori; per luoghi numero undici del medesimo Monte, corrispondenti alla predetta somma di Lire quattromila, e quattrocento, ed essendo stati estratti gl'infrascritti Signori Creditori Montisti per le quantità, e luoghi quì sotto a ciascheduno notati, come da' Rogiti di detta Estrazione ricevuti da' Notari Cancellieri di questa Camera di Bologna.

Però d'ordine, e comandamento del predetto Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Ruffo Legato, anco come Esecutore Appostolico de' predetti Chirografi, e d'altre posteriori Risoluzioni Appostoliche suddette ad Instanza de' predetti Signori Assonti di Camera s' intima, e notifica agl' infrascritti Signori Creditori estratti, e qualunque loro Successori Universali, ò Singolari, ne' quali dal tempo degli acquisti in presente fossero stati trasferiti li predetti luoghi di Monte, essersi loro dell'avvanzo predetto di lire quattromila, e quatrocento, già depositate sùl Monte di Pietà alla forma di detti Chirografi, passate in Credito le quantità quì sotto a cadauno notate, corrispondenti alli luoghi, per li quali sono stati estratti, come pure essersi passati appresso il medesimo Monte, come Depositario de' frutti de' Creditori suddetti, li frutti corrispettivi decorsi, e non pagati per tutto il giorno d'oggi, e queste per prezzo della francazione de' predetti luoghi estratti, e come dalla fede del Deposito, della quale negli Atti dell'infrascritto Notaro Attuario nel Foro Civile di Sua Eminenza; Dichiarando l'Eminenza Sua da oggi in avvenire cessata qualunque corrisposta de' frutti a comodo, ed incomodo de' Creditori medesimi ne' casi rispettivamente infrascitti, e tutto a tenore delle Convenzioni, e patti degl'Instromenti di Vendita di detti luoghi, a' quali s'abbia l'opportuna relazione.

Volendo però l'Eminenza Sua Reverendissima, che resti

a' pre-

a' predetti, ed infrascritti Creditori estratti, secondo l'ordine dell' Estrazione, la facoltà riservata negl' Instromenti delle compre, di dichiarare, se vogliano francare tutto il Capitale, oltre la parte estratta, per lo qual' effetto, colla presente d'ordine del predetto Eminentissimo Sig. Cardinal Legato, ad instanza de' medesimi Signori Assonti di Camera si notifica restar concesso un termine di Giorni quaranta a' predetti, ed infrascritti Creditori estratti, loro legittimi Successori Universali, ò Singolari a fare detta dichiarazione, secondo l'ordine dell' Estrazione, entro il quale facendosi, secondo detto ordine, la detta dichiarazione da' predetti, si pagherà solo tutto il suo Capitale, ò quella parte, che vorranno francare, esibita fede della quantità del Credito, e di essere Successore dell' Estratto, spirato il qual termine di Giorni quaranta, non sarà più lecito fare detta dichiarazione, se non quando si facesse nuova Estrazione.

Avvertendo, che ne' casi rispettivamente suddetti, subito fatto l' Instromento di Francazione, quale si stipulerà dall' Illustrissimo Sig. Confaloniere, e Signori Assonti di Camera, ò anche dal solo Illustrissimo Signor Confaloniere a nome, e comodo di Camera ad ogni volontà de' medesimi Creditori Estratti, e loro Successori predetti, si potrà levare il denaro con rilascio, che sarà spedito a lor favore per gli Atti dell' infrascritto Notaro, avendo però essi Creditori estratti esibita in detti Atti fede della Francazione, sottoscritta da uno de' Notari Cancellieri di detta Camera di Bologna, insieme con altra fede delCampioniere di detto Monte Sussidio Secondo, che la parte del Credito estratto fosse senza vincolo, e per le partite vincolate si spedirà loro il rilascio con fede del medesimo Campioniere (insieme con l' altra suddetta della francazione) che sia adempito il vincolo, ò ottenutane giudicialmente la liberazione.

La presente Notificazione pubblicata, e affissa alli luoghi soliti della Città, ed eseguita al Campioniere del Monte Sussidio Secondo obbligherà ogni uno delli quì sotto notati, come

me ſe gli foſſe ſtata perſonalmente intimata, ed eſeguita.

Data in Bologna dal Palazzo della Noſtra ſolita Reſidenza queſto di 14. Marzo 1725.

T. Card. Ruffo Legato.
Franciſcus Maria Signius Vex. Juſt.

Nota de' Nomi, Cognomi de' Signori Creditori, e de' Luoghi del Monte Suſſidio Secondo eſtratti li 14. Marzo 1725.

Conſultore Gio. Battiſta Benazzi di Bologna luoghi uno —————————— num. 1
Franceſco Maria Serra di Genova luoghi uno —— num. 1
Putte di S. Croce di Bologna luoghi uno ———— num. 1
Giacomo Tazzi di Bologna luoghi uno ——— num. 1
Lodovico Vaſsè Pietramellara degli Orazj di Bologna luoghi uno —————————— num. 1
Padre D. Gaſparo Linder di Bologna luoghi due – num. 2
Monte del Matrimonio di Bologna luoghi uno —— num. 1
Tereſa Bracelli Chieſa, e Carlo Bagliani di Genova luoghi uno —————————— num. 1
Ceſare Aleſſandro, e Giuſeppe Antonio fratelli Scarſelli di Bologna luoghi uno ———— num. 1
Collegio Poeta di Bologna luoghi uno ———— num. 1

Luoghi —— num. 11

Joannes Maria Pedini Not. Actuarius in Foro Civili Eminentiſs., & Reverendiſs. Domini Bononiæ Cardinalis Legati.

NO-

NOTIFICAZIONE

Per la Estrazione de' Luoghi estratti del Monte Sussidio Quarto.

Publicata in Bologna li 15. *Marzo* 1725.

TRovandosi depositate sùl Sacro Monte di Pietà Lire quattromila, e quattrocento quattrini di avvanzi delle rendite della Dote del Monte Sussidio Quarto fatti per l'anno passato 1724. dopo l'ultima francazione delli 11. Marzo del medesimo Anno, e conosciutosi, col solito di sua Provvida Attenzione, e Vigilanza, dall'Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Tomaso Ruffo Vescovo di Ferrara, e Legato di Bologna, molto vantaggioso al pubblico bene proseguire nella sollecita esecuzione alla legge del Chirografo della gloriosa memoria di Clemente XI., per sollevare quanto più presto possibile sarà, questa Città coll'estinzione di detto Monte, anco dell'altra metà dell'ultima gravezza, col consenso degl'Illustrissimi Sig. Confaloniere di Giustizia, ed Assonti di Camera, hà l'Eminenza Sua stabilito, che si estinguano tanti luoghi del detto Monte, quanta sia la somma di essi avvanzi; In esecuzione di che, col previo invito del Campioniere de' Signori Creditori di detto Monte, si è venuto dagl'Illustrissimi Signori Confaloniere, ed Assonti di Camera, secondo le convenzioni degl'Instromenti delle Vendite de' Luoghi del medesimo Monte, all'Estrazione di luoghi undici del medesimo Monte, corrispondenti alla predetta somma di Lire quattromila, e quattrocento, ed essendo stati estratti gl'infrascritti Signori Creditori Montisti per le quantità, e Luoghi quì sotto a ciascheduno notati,

detta

come da'Rogiti di detta Estrazione ricevuti da Notari Cancellieri di questa Camera di Bologna.

Però d'ordine, e comandamento del predetto Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinal Ruffo Legato, anco come Esecutore Appostolico del predetto Chirografo, e e d'altre posteriori Risoluzioni Appostoliche, emanate li 2. Agosto 1722. ad Instanza de' predetti Signori Assonti di Camera s'intima, e notifica agl'infrascritti Signori Creditori estratti; essersi loro dell'avvanzo predetto di Lire quattromila quattrocento, già depositate sùl Monte di Pietà alla forma di detto Chirografo, passate in credito le quantità quì sotto a cadauno notate, corrispondenti alli Luoghi, per li quali sono stati estratti, come pure essersi passati appresso il medesimo Monte, come Depositario de' frutti de' Creditori suddetti, li frutti corrispettivi decorsi, e non pagati per tutto il giorno d'oggi, e queste per prezzo della francazione de' predetti Luoghi estratti, e come dalla fede del Deposito, dalla quale negli Atti dell'infrascritto Notaro Attuario nel Foro Civile di Sua Eminenza; Dichiarando l'Eminenza Sua da oggi in avvenire cessata qualunque corrisposta de' frutti, e tutto a tenore delle Convenzioni, e patti degl'Instromenti di Vendita di detti Luoghi, a' quali s'abbia l'opportuna relazione.

Avvertendo, che il denaro, subito fatto l'Instromento di francazione, che si stipulerà dall'Illustrissimo Sig. Confaloniero, e Signori Assonti di Camera, ad ogni volontà de' medesimi Creditori estratti si potrà levare con rilascio, che sarà spedito a lor favore per gli Atti dell'infrascritto Notaro, avendo però essi Creditori estratti esibita in detti Atti fede della francazione sottoscritta da uno de' Notari Cancellieri di detta Camera di Bologna, insieme con altra fede del Campioniere di detto Monte Sussidio Quarto, che la partita del Credito estratto fosse senza vincolo, e per le partite vincolate si spedirà loro il rilascio con fede del mede-

 simo

ſimo Campioniere (inſieme con l' altra ſuddetta della francazione) che ſia adempito il vincolo, ò ottenutane giudizialmente la liberazione.

La preſente Notificazione pubblicata, e affiſſa alli luoghi ſoliti della Città, ed eſeguita al Campioniere del Monte Suſſidio Quarto, obbligherà ogni uno delli quì ſotto notati, come ſe gli foſſe ſtata perſonalmente intimata, ed eſeguita.

Data in Bologna dal Palazzo della Noſtra ſolita Reſidenza queſto dì 14. Marzo 1725.

Nota de' Nomi, e Cognomi de' Signori Creditori, e de' Luoghi del Monte Suſſidio Quarto, eſtratti li 24. Marzo 1725.

Franceſco, e fratelli Galli di Bologna luoghi uno — num. 1
Marcheſe Lorenzo Centurioni di Genova luoghi quattro — num. 4
D. Antonio d' Albizù Marcheſe di Villa Maggiore Spagnuolo luoghi trè — num. 3
Marcheſe Domenico Maria de Mari di Genova luoghi uno — num. 1
Niccolò Maria Lomelini di Genova luoghi uno — num. 1
Collegio del Gesù di Genova, e di Savona luoghi uno — num. 1

Luoghi — num. 11

T. Card. Ruffo Legato.
Franciſcus Maria Signius Vex. Juſt.

Joannes Maria Pedini Not. Actuarius in Foro Civili Eminentiſs., & Reverendiſs. Domini Bononiæ Cardinalis Legati.

NO-

NOTIFICAZIONE

Per l' estrazione de' Luoghi del Monte Suffidio Terzo.

Pubblicata in Bologna li 5. Febbrajo 1726.

ESsendosi ritrovato dall' Esame de' Conti fatto delle Doti del Monte Suffidio Terzo dal primo Genajo 1725. a tutto l' Anno medesimo 1725. un' Avvanzo di Lire diecinove mila, e ducento, da poter' errogare in affrancazione di Luoghi Quaranta otto, oltre li 146.gia estratti, e francati, e conosciutosi, col solito di sua Provvida Attenzione, e Vigilanza, dall'Eminentissimo., e Reverendissimo Sig. Cardinale Tomaso Ruffo Vescovo di Ferrara, e Legato di Bologna, molto vantaggioso al pubblico bene proseguire nella sollecita esecuzione alla legge del Chirografo della gloriosa memoria di Clemente XI., per sollevare, quanto più presto possibile sarà, questa Città coll' estinzione di detto Monte dalle gravezze di un Bolognino per Carro, e di un quattrino per libra di carne, che si vende a ritaglio, non compresa la Porcina, dal suddetto Sommo Pontefice aggionte alli Dazj delle Porte, e del Ritaglio, col consenso degl' Illustrissimi Signori Confaloniero di Giustizia, ed Assonti di Camera, hà l'Eminenza Sua stabilito, che si estinguano tanti Luoghi del detto Monte, quanta sia la somma predetta di Lire diecinove mila, e ducento. In esecuzione di che, col previo invito, e presenza de' Signori Deputati, e Campioniere de' Signori Creditori di detto Monte si è venuto dagl' Illustrissimi Signori Confaloniero, ed Assonti di questa Camera, secondo le convenzioni degl' Instromenti delle Vendite de' Luoghi del medesimo Monte all' Estrazione de'

luoghi Quarant' otto del medeſimo Monte, corriſpondenti alla predetta ſomma di lire diecinove mila, e ducento, ed eſſendo ſtati eſtratti gl' infraſcritti Signori Creditori Montiſti per la quantità, e luoghi quì ſotto a ciaſcheduno notati, come da' Rogiti di detta Eſtrazione ricevuti da Notari Cancellieri di queſta Camera di Bologna.

Però d'ordine, e comandamento del predetto Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Sig. Card. Ruffo Legato, anche come Eſecutore Appoſtolico del predetto Chirografo, e d' altre poſteriori Riſoluzioni Appoſtoliche, emanate li 2. Agoſto 1722., ad Inſtanza de' predetti Signori Aſſonti di Camera s'intima, e notifica agl' infraſcritti Signori Creditori eſtratti, eſſerſi loro, delle ſuddette lire diecinove milla, e ducento, già depoſitate ſùl Monte di Pietà alla forma di detto Chirografo, paſſate in credito le quantità quì ſotto a cadauno notate, corriſpondenti alli luoghi, per li quali ſono ſtati eſtratti, come pure eſſerſi appreſſo il medeſimo Monte, come Depoſitario de' frutti de' Creditori ſuddetti, paſſati i frutti corriſpettivi decorſi, e non pagati per tutto il giorno d'oggi, e queſte per prezzo della francazione de' predetti luoghi eſtratti, e come dalla fede del Depoſito, della quale negli Atti dell' infraſcritto Notaro Attuario nel Foro Civile di Sua Eminenza. Dichiarando l' Eminenza Sua da oggi in avvenire ceſſata qualunque corriſpoſta de' frutti, e tutto a tenore delle Convenzioni, e patti degl' Inſtromenti di Vendita di detti luoghi, a' quali s'abbia l'opportuna relazione.

Avvertendo, che il danaro, ſubito fatto l' Inſtromento di Francazione, che ſi ſtipulerà dall' Illuſtriſſimo Sig. Confaloniero, e Signori Aſſonti di Camera, ad ogni volontà de' medeſimi Creditori Eſtratti, ſi potrà levare con rilaſcio, che ſarà ſpedito a lor favore per gli Atti dell' infraſcritto Notaro, avendo però eſſi Creditori eſtratti eſibita in detti Atti fede della Francazione, ſottoſcritta da uno de' Notari Cancellieri

cellieri di detta Camera di Bologna, insieme con altra fede del Campioniere di detto Monte Suffidio Terzo, che la partita del Credito estratto fosse senza vincolo, e per le partite vincolate si spedirà loro il rilascio con fede del medesimo Campioniere (insieme con l'altra suddetta della francazione) che sia adempito il vincolo, ò ottenutane giudizialmene la liberazione.

La presente Notificazione pubblicata, ed affissa alli luoghi soliti della Città, ed eseguita al Campioniere del Monte Suffidio Terzo, obbligherà ogni uno delli quì sottto notati, come se gli fosse stata personalmente intimata, ed eseguita.

Data in Bologna dal Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì 31. Gennajo 1726.

Nota de' Nomi, e Cognomi de' Signori Creditori, e de' Luoghi del Monte Suffidio Terzo estratti li 31. Gennajo 1726.

Cavaliere Pier Francesco Castelli di Firenze luoghi diecisette ———————— num. 17
Bartolomeo Cambiaso di Gio: Battista di Genova luoghi due ———————— num. 2
Marchese Carlo, e Fratelli Gerini di Firenze luoghi quattro ———————— num. 4
Instituto delle Scienze di Bologna luoghi trè ——num. 3
Lorenzo Centurioni quon. Gio: Battista di Genova luoghi trè ———————— num. 3
Francesco Gaetano Cambiaso quon. Gio: Battista di Genova luoghi trè ———————— num. 3
Gio: Angelo Belloni di Bologna luoghi cinque ——num. 5
Madri di Santa Marta di Genova luoghi uno —— num. 1
Francesco Maria, e Domenico Maria Fratelli Galli di Bologna luoghi uno ———————— num. 1
Consultore Giuseppe Stefano Desiderj di Bologna luoghi uno ———————— num. 1

Suore

Suore di S. Bernardino di Bologna luoghi due —— num. 2
Gio: Lanfranco Grimaldi di Genova luoghi trè —— unm. 3
Santino Cambiaſo q. Gio: Battiſta di Genova luoghi uno —————— num. 1
Gio: Maria Cambiaſo q. Gio: Battiſta di Genova luoghi uno —————— num. 1
Biagio Antonio Ferrari di Roma luoghi uno —— num. 1

Luoghi —— num. 48

T. Card. Ruffo Legato.
Franciſcus Caprara V ex. Juſt.

Joannes Maria Pedini Not. Actuarius in Foro Civili Eminentiſs. & Reverendiſs. D. Bononiæ Cardinalis Legati.

NOTIFICAZIONE.

Per la Francazione de' Luoghi estratti del Monte Sussidio Secondo.

Pubblicata in Bologna li 5. Febbrajo 1726.

ESsendosi ritrovato dall' Esame de' Conti dal primo Gennajo 1725. a tutto l'Anno medesimo 1725. un' Avanzo di Lire quattromilla, e quattrocento quattrini della Dote assegnata per le rendite, e Francazioni del Monte Sussidio Secondo, e conosciutosi, col solito di sua provvida Attenzione, e Vigilanza, dall'Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Tomaso Ruffo Vescovo di Ferrara, e Legato di Bologna, molto vantaggioso al pubblico bene dare sollecita esecuzione alla legge delli Chirografi della gloriosa memoria di Clemente XI., ed alle Risoluzioni della Sagra Congregazione del Sollievo, emanate li 22. Agosto 1722., ed approvate dalla Santità di Nostro Signore, per sollevare, quanto più presto possibile sarà, questa Città coll' estinzione del detto Monte dalla gravezza imposta per dote di detto Monte, col consenso degl' Illustrissimi Signori Confaloniere di Giustizia, ed Assonti di Camera, hà l'Eminenza Sua stabilito, atteso il lasso del Sessennio, che si estinguano tanti luoghi del detto Monte, quanta sia la somma di essi avanzi; In esecuzione di che col previo invito, ed avviso delli Campioniere, ed Uffiziali de' Signori Creditori di detto Monte, ed in assenza de' medesimi non comparsi, si è venuto dagli Illustrissimi Signori Confaloniere, ed Assonti di Camera, secondo le convenzioni degl' Instromenti delle Vendite de' luoghi del medesimo Monte, all'estrazione di tanti Nomi de' Signori Creditori, a' quali furono vendute le quote di detto Monte, per non essere ad essi loro stati denunziati i successori de' primi Creditori, per luoghi numero undici del medesimo

Monte, corrispondenti alla predetta somma di lire quattromilla, equattrocento, ed essendo stati estrati gl' infrascritti Signori Creditori Montisti per le quantità, e luoghi quì sotto a ciascheduno notati, come da' Rogiti di detta Estrazione ricevuti da' Notari Cancellieri di questa Camera di Bologna.

Però d'ordine, e comandamento del predetto Eminentissi mo, e Reverendissimo Sig. Cardinal Ruffo Legato, anco come Esecutore Appostolico delli predetti Chirografi, e d'altre posteriori Risoluzioni Appostoliche suddette ad Instanza de' predetti Signori Assonti di Camera, s'intima, e notifica agl' infrascritti Signori Creditori estratti, e qualunque loro Successori Universali, ò Singolari, ne' quali dal tempo degli acquisti in presente fossero stati trasferiti li predetti luoghi di Monte, essersi loro dell' avanzo predetto di Lire quattromila, e quattrocento già depositato sul Monte di Pietà alla forma di detti Chirografi, passate in credito le quantità quì sotto a cadauno notate, corrispondenti alli luoghi, per li quali sono stati estratti, come pure essersi passati appresso il medesimo Monte, come Depositario de' frutti de' Creditori suddetti, li frutti corrispettivi decorsi, e non pagati per tutto il giorno d'oggi, e queste per prezzo della francazione de' predetti luoghi estratti, e come dalla fede del Deposito, della quale negli Atti dell' infrascritto Notaro Attuario nel Foro Civile di Sua Eminenza. Dichiarando l'Eminenza Sua da oggi in avvenire cessata qualunque corrisposta de' frutti a comodo, ed incomodo de' Creditori medesimi ne' casi rispettivamente infrascritti, e tutto a tenore delle Convenzioni, e patti degl' Instromenti di Vendita di detti luoghi, a' quali s'abbia l'opportuna Relazione.

Volendo però l'Eminenza Sua Reverendissima, che resti a' predetti, ed infrascritti Creditori estratti, secondo l'ordine dell' Estrazione, la facoltà riservata negl' Instromenti delle compre, di dichiarare, se vogliono francare tutto il Capitale, oltre la parte estratta, per lo qual' effetto, colla pre-

presente d'ordine del predetto Eminentissimo Sig. Cardinal Legato, ad instanza de' medesimi Signori Assonti di Camera si notifica restar concesso un termine di Giorni quaranta a' predetti, ed infrascritti Creditori estratti, loro legittimi Successori Universali, ò Singolari a fare detta dichiarazione, secondo l'ordine dell'Estrazione, entro il quale facendosi, secondo detto ordine, la detta dichiarazione da' predetti, si pagherà solo tutto il suo Capitale, ò quella parte, che vorranno francare, esibita fede della quantità del Credito, e di essere Successore dell'Estratto, spirato il qual termine di Giorni quaranta, non sarà più lecito fare detta dichiarazione, se non quando si facesse nuova Estrazione.

Avvertendo, che ne' casi rispettivamente suddetti, subito fatto l'Instromento di Francazione, quale si stipulerà dall' Illustrissimo Sig. Confaloniere, e Signori Assonti di Camera, ò anche dal solo Illustrissimo Signor Confaloniere a nome, e comodo di Camera ad ogni volontà de' medesimi Creditori Estratti, e loro Successori predetti, si potrà levare il denaro con rilascio, che sarà spedito a lor favore per gli Atti dell' infrascritto Notaro, avendo però essi Creditori estratti esibita in detti Atti fede della Francazione, sottoscritta da uno de' Notari Cancellieri di detta Camera di Bologna, insieme con altra fede del Campioniere di detto Monte Sussidio Secondo, che la partita del Credito estratto fosse senza vincolo, e per le partite vincolate si spedirà loro il rilascio con fede del medesimo Campioniere (insieme con l'altra suddetta della francazione) che sia adempito il vincolo, ò ottenutane giudicialmente la liberazione.

La presente Notificazione pubblicata, e affissa alli luoghi soliti della Città, ed eseguita al Campioniere del Monte Sussidio Secondo obbligherà ogni uno delli quì sotto notati, e loro Successori Universali, e Singolari, come sopra, come se gli fosse stata personalmente intimata, ed eseguita.

Dato in Bologna al Palazzo della Nostra solita Residenza questo dì 31. Gennaro 1726.

Nota de' Nomi, e Cognomi de' Signori Creditori de' Luoghi del Monte Suffidio Secondo, estratti li 31. Gennajo 1726.

Livia Fieschi Lomellini di Genova luoghi uno —— num. 1
Monache del Corpus Domini per la Sagrestia di Bologna luoghi uno —————————— num. 1
Padri di San Martino Maggiore di Bologna luoghi uno —————————— num. 1
Fabbrica di San Pietro luoghi uno —————— num. 1
Marchese Senatore Paolo Magnani di Bologna luoghi uno —————————— num. 1
Amadeo Stella di Bologna luoghi uno ———— num. 1
Dott: Paolo Salani di Bologna luoghi uno ———— num. 1
Marchese Maria Durazzi Brignole di Genova luoghi uno —————————— num. 1
Carl'Antonio Ghislieri di Bologna luoghi uno —— num. 1
Dott: Antonio Amati di Bologna luoghi uno —— num. 1
Padre Gaspare Lindri di Bologna luoghi uno —— num. 1

Luoghi —— num. 11

T. Card. Ruffo Legato.
Franciscus Caprara Vex. Just.

Joannes Maria Pedini Not. Actuarius in Foro Civili Eminentiss. & Reverendiss. D. Bononiæ Cardinalis Legati.

NO-

NOTIFICAZIONE

Per l'Estrazione de' Luoghi del Monte Sussidio Quarto.

Pubblicata in Bologna li 5. Febbrajo 1726.

TRovandosi depositate sùl Sacro Monte di Pietà Lire settemilla, e seicento quattrini di Avanzi delle rendite della Dote del Monte Sussidio Quarto fatti per l'Anno prossimo passato 1725. dopo l'ultima francazione delli 14. Marzo del medesimo Anno, e conosciutosi, col solito di sua Provvida Attenzione, e Vigilanza, dall'Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Tomaso Ruffo Vescovo di Ferrara, e Legato di Bologna, molto vantaggioso al pubblico bene proseguire nella sollecita esecuzione alla legge del Chirografo della glor. mem. di Clemente XI., per sollevare, quanto più presto possibile sarà, questa Città coll'estinzione di detto Monte, anco dell'altra metà dell'ultima gravezza col consenso degl'Illustrissimi Sig. Confaloniero di Giustizia, ed Assonti di Camera, ha l'Eminenza Sua stabilito, che si estinguano tanti luoghi del detto Monte, quanta sia la somma di essi Avvanzi; In esecuzione di che, col previo invito del Campioniere, de' Signori Creditori di detto Monte, si è venuto dagl'Illustrissimi Signori Confaloniere, ed Assonti di questa Camera, secondo le convenzioni degl'Instromenti delle Vendite de' Luoghi del medesimo Monte, all'Estrazione di Luoghi diecinove, del medesimo Monte, corrispondenti alla predetta somma di Lire settemilla, e seicento, ed essendo stati estratti gl'infrascritti Signori Creditori Montisti per la quantità, e Luoghi quì sotto a ciascheduno notati, come da' Rogiti di detta Estrazione, ricevuti da Notari Cancellieri di questa Camera di Bologna.

N 3 Però

Però d'ordine, e comandamento del predetto Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Ruffo Legato, anco come Esecutore Appostolico del predetto Chirografo, e d'altre posteriori Risoluzioni Appostoliche, emanate li 2. Agosto 1722. ad Instanza de' predetti Signori Assonti di Camera s'intima, e notifica agl'infrascritti Signori Creditori estratti; essersi loro, dell' Avanzo predetto di Lire settemilla, e seicento, già depositate sùl Monte di Pietà alla forma di detti Chirografi, passate in Credito le quantità quì sotto a cadauno notate, corrispondenti alli luoghi, per li quali sono stati estratti, come pure essersi passati appresso il medesimo Monte, come Depositario de' frutti de' Creditori suddetti, li frutti corrispettivi decorsi, e non pagati per tutto il giorno d'oggi, e queste per prezzo della francazione de' predetti luoghi estratti, e come dalla fede del Deposito, della quale negli Atti dell' infrascritto Notaro Attuario nel Foro Civile di Sua Eminenza; Dichiarando l'Eminenza Sua da oggi in avvenire cessata qualunque corrisposta de' frutti a comodo, ed incomodo de' Creditori medesimi ne'casi rispettivamente infrascitti, e tutto a tenore delle Convenzioni, e patti degl'Instromenti di Vendita di detti luoghi, a' quali s'abbia l'opportuna relazione.

Avvertendo, che il danaro, subito fatto l'Instromento di Francazione, che si stipulerà dall'Illustrissimo Sig. Confaloniero, e Signori Assonti di Camera, ad ogni volontà de' medesimi Creditori Estratti, si potrà levare con rilascio, che sarà spedito a lor favore per gli Atti dell' infrascritto Notaro, avendo però essi Creditori estratti esibita in detti Atti fede della Francazione, sottoscritta da uno de' Notari Cancellieri di detta Camera di Bologna, insieme con altra fede del Campioniere di detto Monte Sussidio Quarto, che la partita del Credito estratto fosse senza vincolo, e per le partite vincolate si spedirà loro il rilascio con fede del medesimo Campioniere (insieme con l'altra suddetta della Fran-

cazio-

cazione) che ſia adempito il Vincolo, ò ottenutane giudicialmente la liberazione.

La preſente Notificazione pubblicata, ed affiſſa alli luoghi ſoliti della Città, ed eſeguita al Campioniere del Monte Suſſidio Quarto, obbligherà ogni uno delli quì ſotto notati, come ſe gli foſſe ſtata perſonalmente intimata, ed eſeguita.

Data in Bologna dal Palazzo della Noſtra ſolita Reſidenza queſto dì 31. Gennajo 1726.

Nota de' Nomi, e Cognomi de' Signori Creditori de' Luoghi del Monte Suſſidio Quarto eſtratti li 31. Gennajo 1726.

Oſpitali della Vita, e della Morte di Bologna luoghi uno ——— num. 1
D. Gio: Antonio d'Albizzù Marcheſe di Villa Magiore Spagnuolo luoghi ſette ——— num. 7
Franceſco, e Fratelli Galli di Bologna luoghi uno — num. 1
Collegj del Gesù di Genova, e di Savona luoghi uno - num. 1
Marcheſe Domenico Maria de Marj di Genova luoghi tre ——— num. 3
Marcheſe Lorenzo Centurioni di Genova luoghi uno ——— num. 1
Giacomo Filippo Carrega di Genova luoghi uno — num. 1
Franceſco, e Fratelli Carlini di Bologna luoghi due - num. 2
Dott: Agoſtino Paradiſi di Città di Caſtello luoghi uno ——— num. 1
Eredità di Giuſeppe Maria Rizzi di Genova luoghi uno ——— num. 1

Luoghi — num. 19

T. Card. Ruffo Legato.
Franciſcus Caprara Vex. Juſt.

Joannes Maria Pedini Not. Actuarius in Foro Civili Eminentiſſimi, & Reverendiſſimi Domini Bononiæ Card. Legati.

BAN-

BANDO

Di Sospensione d'Armi nelle pubbliche addunanze, ove dispensasi Pane, ò Vino, ò Denaro.

TOMASO del Titolo di Santa Maria in Trastevere, della S. R. C. Prete Card. RUFFO, Vescovo di Ferrara, della Città, è Contado di Bologna à Latere Legato.

CONcorrendovi trà la numerosa Plebe quantità grande di Vagabondi, e Malviventi con Armi nelle pubbliche Carità, che si fanno in questa Città, di Pane, ò Vino, ò Denaro nella congiuntura, che sia stato innalzato alla Porpora qualche degno Soggetto di questa nobilissima Città, Elezione di nuovi Signori Confalonieri, come altresì in quel giorno, che gli Antecessori di essi finiscono d'esercitar tal Ministero, Possesso de' nuovi Signori Senatori, Ingresso de' Signori Podestà, nuovi Dottori, Vincita de' Paglij, ed'altre simili occorrenze, in cui si dimostra con la generosità la vera pietà della Nobiltà, e Cittadinanza, e volendo Noi provvedere a que' inconvenienti, che pur troppo sogliono accadere in queste raddunanze, di percosse, ferite, ed'altro maggior male, col consenso degli Eccelsi Signori Anziani Consoli, e degl' Illustrissimi Sig. Confaloniero di Giustizia, e Signori del Reggimento proibiamo, ed espressamente comandiamo, che niuna Persona di essa Plebe, che sia capace di concorrere, ad' effetto d'aproffittarsi di tali caritatevoli Elemosine, ardisca, ò presuma nei giorni, che si dispensa Pane, ò Vino, ò Denari nell' espresse, ò altre simili occorrenze, portar' Armi di qualsivoglia sorte, compresi li Cortelli colla punta in qualunque modo siasi, anco non proibiti,

biti, Falcinelle, Podetti, Manarini, ſotto pena della Galera per dieci Anni da eſtenderſi alla Galera in Vita ad arbitrio Noſtro, e della Forca, ſe ivi con ſimili Armi reſterà ferito alcuno, e per cauſa di eſſe ferite, ſeguirà la morte. Dichiarando Noi ancora, che quelli di eſſa Plebe, ò capaci d'aproffittarſi di tali ſovvenimenti ſaranno ritrovati in detti luoghi, ove diſpenſaſi Pane, ò Vino, ò Denaro, con Saſſi, ò Baſtoni, incorreranno nella pena di trè tratti di Corda, ed altre maggiori a Noſtro arbitrio fino alla pena di cinque Anni di Galera. Si guardi però ogn'uno di non contravenire, perchè contro li Traſgreſſori ſi procederà all'eſecuzione di dette pene irremiſſibilmente, nè ſi traſcurerà di ciò fare, etiam ex Officio, ſemprechè ſia accaduto per mezzo di eſſe Armi alcun Delitto.

Dato in Bologna dal Palazzo della Noſtra ſolita Reſidenza queſto dì 25 Febbrajo 1726.

T. Card. Ruffo Legato.
Franciſcus Caprara Vex. Juſt.

Per il S. M. di Pietà
Simone Linari Capo Not.

Die Martis 26. Februarii 1726. Supradictum Bannum publicatum fuit per Carolum Antonium Monarium publicum Praconem, & Bannitorem in Platea magna hujus Civitatis Bononiæ ad ſolitam Arenghertam Palatii Prætoris altâ, & intelligibili voce, ſono Tubæ præmiſſo, & magnâ Populi quantitate adſtante, prout idem Præco mihi retulit.

Et affixæ fuerunt Copiæ ejuſdem Banni ad Columnam Palatii, aliaque ſolita loca Plateæ, & Civitatis Bononiæ per Carolum Antonium Zucchinum, publicum Turroni Curſorem, prout pariter mihi retulit. In quorum fidem &c.

Prò Sac. Monte Piet. Simon Linari Not. Prim.